



PATI 2013



QUARTIER del PIAVE

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
LR 11/2004

NORME TECNICHE

Data 25.06.2013

Data

26 giugno 2013

Adozione

Comune di Vidor, D.C.C. n.28 del 30 agosto 2011

Comune di Sernaglia della Battaglia, D.C.C. n.33 del 26 settembre 2011

Comune di Pieve di Soligo, D.C.C. n.32 del 29 settembre 2011

Comune di Farra di Soligo, D.C.C. n.35 del 30 settembre 2011

Comune di Moriago della Battaglia, D.C.C. n.28 del 05 ottobre 2011

Comune di Refrontolo, D.C.C. n. 29 del 06 ottobre 2011

Valutazione Tecnica Provinciale

06 marzo 2013

Conferenza dei Servizi per l'approvazione

27 marzo 2013

Progettisti

Urbanista Raffaele Gerometta

Urbanista Daniele Rallo

Urbanista Alberto Cagnato

Ingegnere Luis Fustinoni

Contributi specialistici

Agronomo Gino Bolzonello

Forestale Mauro D'Ambroso

Ambientalista Mario innocente

Geologo Eros Tomio

Ingegnere Lino Pollastri

Gruppo di Valutazione

Urbanista Lisa De Gasper

Dipl. Geometra Michele Pessot

Ingegnere Chiara Luciani

Urbanista Fabio Roman

Dott. Sc. Amb. Lucia Foltran

Geologo Jessica Rosso

**Tecnico redattore della Relazione
di Valutazione di Incidenza**

Ingegnere Elettra Lowenthal

INDICE

PARTE I: NORME GENERALI	3
Art. 1 – Finalità , obiettivi e contenuti generali	3
Art. 2 – Campo di applicazione	4
Art. 3 – Elaborati del P.A.T.I.	5
Art. 4 – Efficacia ed attuazione	7
PARTE II: AMBITI DI APPLICAZIONE	8
TITOLO I: SISTEMA AMBIENTALE	8
Art. 5 – Definizione dell'ambito intercomunale del sistema ecologico ambientale	8
Capo I: Tutele, vincoli e pianificazione superiore	10
Art. 6 – Zone di tutela, fasce di rispetto, servitù	10
Art. 7 – Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – ex 1497/1939	11
Art. 8 – Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – ex 431/1985	12
Art. 9 – Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Zone boscate	13
Art. 10 – Aree di interesse archeologico	14
Art. 11 – Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 – ex 1089/1939	15
Art. 12 – Vincolo idrogeologico e forestale	16
Art. 13 – Centri storici	17
Art. 14 – Pianificazione urbanistica di livello sovracomunale	18
Art. 15 – Servitù idraulica idrografia	19
Art. 16 – Idrografia e fasce di rispetto	20
Art. 17 – Depuratori	21
Art. 18 – Pozzi e sorgenti	22
Art. 19 – Reti tecnologiche principali	24
Art. 20 – Cimiteri	26
Art. 21 – Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico	27
Capo II: Invarianti	28
Capo II: Invarianti	28
Art. 22 – Invarianti di natura geomorfologica	28
Art. 23 – Invarianti di natura idrogeologica - corsi e superfici d'acqua	29
Art. 24 – Invarianti di natura paesaggistica e ambientale	30
Art. 25 – Invarianti di natura agricolo-produttiva – zone agricole integre	32
Art. 26 – Invarianti di natura storico-monumentale e/o architettonica	34
Capo III: Fragilità	35
Art. 27 – Aree a rischio idraulico ed a dissesto idrogeologico	35
Art. 28 – Compatibilità geologica	37
Art. 29 – Vincolo sismico – O.P.C.M. 3274/2003	39
Capo IV: Trasformabilità - tutele	40
Art. 30 – Rete ecologica	40
Art. 31 – Coni e limiti visuali	45
TITOLO II: SISTEMA PRODUTTIVO	46
Art. 32 – Definizione dell'ambito intercomunale del sistema produttivo	46
Capo I: Aree produttive esistenti	47
Art. 33 – Zone per attività produttive di rilevanza provinciale	47
Art. 34 – Zone per attività produttive di rilevanza locale	50
Capo II: Attività produttive in zona impropria	52
Art. 35 – Mitigazione delle attività produttive in essere	52
Art. 36 – Attività produttive da trasferire	53
Capo III: Criteri procedurali e localizzativi	54
Art. 37 – Applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive	54
Art. 38 - Localizzazione delle strutture di vendita	56
TITOLO III: SISTEMA MOBILITA'	57
Art. 39 – Definizione dell'ambito intercomunale del sistema mobilità	57
Art. 40 – Viabilità di rilevanza strategica	58
Art. 41 – Rete della mobilità ciclopedonale	60
PARTE III: FORMAZIONE DEL PAT E DEL PI	61
Art. 42 – Norme specifiche per il PI	61
Art. 43 – Norme specifiche per le A.T.O.	62
Art. 44 – Perequazione urbanistica	63
Art. 45 – Credito edilizio	64

Art. 46 – Compensazione urbanistica	65
Art. 47 – Progetti strategici.	66
PARTE IV: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA	67
Art. 48 – Approvazione del PATI	67
Art. 49 – Misure di salvaguardia	68
PARTE V: NORME DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE ED IDRAULICA	69
Art. 50 – Accorgimenti e misure di mitigazione e compensazione in riferimento alla V.A.S.	69
Art. 51 – Verifica e monitoraggio previsioni di sostenibilità del P.A.T.I. in rapporto alla V.A.S.	73
Art. 52 – Indicazioni e prescrizioni emerse nello studio di Valutazione di Incidenza	76
Art. 53 – Misure di tutela previste dallo studio di compatibilità idraulica	78
ALLEGATO A: AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI	81
ATO 1: Sottosistema ecologico ambientale intercomunale collinare	81
ATO 2: Sottosistema ecologico ambientale intercomunale del Piave e dei corsi d'acqua	82
ATO 3: Sottosistema ecologico ambientale intercomunale della bonifica storica dei Palù	83
ATO 4: Sottosistema ecologico ambientale intercomunale dei territori agricoli ad elevata integrità	84
ALLEGATO B: PROGETTI STRATEGICI.....	85
1. Sistema ambientale	85
Art. 1 – Il sistema colturale delle colline	85
Art. 2 – Il paesaggio storico, culturale e ambientale dei Palù del Quartier del Piave	86
Art. 3 – L'ambito naturalistico e ambientale del Piave	87
2. Sistema produttivo	88
Art. 4 – Poli produttivi ed Aree ecologicamente attrezzate	88
3. Sistema infrastrutturale	91
Art. 5 – Circonvallazione di Vidor	91
Art. 6 – Collegamento PIP Farra di Soligo, Zona Industriale di Pieve di Soligo, S.P. 34	92
Art. 7 – Mobilità ciclo-pedonale e fruibilità del territorio	93
Art. 7 – Mobilità ciclo-pedonale e fruibilità del territorio	93
Art. 8 – percorso "roggia dei mulini"	94
ALLEGATO C: SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE	95
Art. 9 – Siti di Importanza Comunitario e Zone di Protezione Speciale	95

PARTE I: NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ , OBIETTIVI E CONTENUTI GENERALI

1. Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale del Quartier del Piave, nel prosieguo PATI QdP, ha come finalità generale il coordinamento tra i Comuni della Provincia di Treviso di:
 - a) Farra di Soligo,
 - b) Moriago della Battaglia,
 - c) Pieve di Soligo,
 - d) Refrontolo,
 - e) Sernaglia della Battaglia,
 - f) Vidornella disciplina degli ambiti intercomunali omogenei per caratteristiche:
 - insediativo-strutturali,
 - geomorfologiche,
 - storico-culturali,
 - ambientali e paesaggistichepertinenti ai tematismi indicati nel Campo di applicazione del PATI QdP.
2. In conformità ed in coerenza con la normativa nazionale e regionale vigente, nonché con i Piani di carattere sovraordinato (regionale, provinciale e di settore), persegue gli obiettivi del Documento Preliminare, approvato dalle Giunte Comunali, e dell'Accordo di Copianificazione sottoscritto insieme con la Regione del Veneto e la Provincia di Treviso, e detta regole per le trasformazioni del quadro edificato e del quadro non edificato e non infrastrutturato, nelle materie indicate nel Campo di applicazione del PATI QdP.
3. In funzione delle specifiche vocazioni territoriali coordina le scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, dispone una disciplina urbanistica unitaria per ambiti intercomunali omogenei, definisce i criteri per un'equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i comuni interessati nelle forme ritenute maggiormente pertinenti ed efficaci ed individua i contenuti intercomunali che non possono essere assoggettati a procedure di Variante ai sensi dell'art. 14 della LR 11/04.

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il PATI QdP, si applica:
 - a) al tematismo del sistema intercomunale dell'ambiente coincidente con gli Ambiti Territoriali Omogenei (nel prosieguo ATO) n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 perimetrati nella Tavola di Progetto n. 07.04 "Carta della trasformabilità" valutati di preminente interesse ambientale, ecologico e paesaggistico per l'insieme del territorio del Quartier del Piave, a garanzia: della biodiversità e naturalità necessaria nel rapporto di complementarità ecologica e funzionale con gli spazi edificati ed infrastrutturati, del benessere dei cittadini e dello sviluppo sostenibile dell'area;
 - b) al tematismo costituito dal sistema intercomunale delle aree ed attività economiche del settore secondario e delle aree destinate alle grandi superfici di vendita e alle attività turistico-ricettive escluso le attività economiche considerate compatibili con la residenza secondo quanto previsto e regolamentato dai PRG dei sei comuni, vigenti alla data di adozione del PATI QdP;
 - c) al tematismo del sistema intercomunale della mobilità e delle relative infrastrutture.
2. Il tematismo, di cui alla lettera a) del comma precedente, a sua volta si articola nei seguenti ATO intercomunali omogenei e comunali, di rilevanza sovracomunale di preminente interesse ambientale, ecologico e paesaggistico:
 - a) ATO n. 1 del sistema collinare;
 - b) ATO n. 2 del Fiume Piave;
 - c) ATO n. 3 del sistema della bonifica storica dei Palù del Quartier del Piave;
 - d) ATO n. 4 del sistema dei territori agricoli ad elevata integrità.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del PATI QdP:
 - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente già regolamentati puntualmente nel Piano Ambientale del Palù del Quartier del Piave e nelle Varianti al PRG vigenti alla data di adozione del PATI QdP;
 - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente localizzato nell'ambito collinare del Comune di Refrontolo regolamentati dal PAT e/o dal PI mediante una puntuale e specifica individuazione, schedatura e regolamentazione degli interventi ammessi sui fabbricati che recepisca le direttive del presente PATI. L'efficacia di tale esclusione del campo di applicazione del PATI QdP è subordinata al recepimento da parte del PAT e/o PI dei specifici contenuti normativi.

ART. 3 – ELABORATI DEL P.A.T.I.

1. Gli elaborati costitutivi del P.A.T.I. sono

ELABORATI CONOSCITIVI

GRAFICI

- Tav. 01.01 Pianificazione Superiore – Quadro regionale
- Tav. 01.02 Pianificazione superiore – Piano di area della Pedemontana Vittoriese ed Alta Marca
- Tav. 01.03 Pianificazione superiore – Quadro provinciale – sistema ambientale
- Tav. 01.04 Pianificazione superiore – Quadro provinciale – sistema produttivo ed infrastrutturale
- Tav. 01.05 Pianificazione superiore – Infrastrutture e trasporti a scala regionale
- Tav. 01.06 Pianificazione superiore – Piano di Tutela delle Acque
- Tav. 01.07 Pianificazione superiore – Piano ambientale dei Palù del QdP
- Tav. 01.08 Pianificazione superiore – Piano ambientale dei Palù del QdP
- Tav. 02.01 Formazione storica scala 1:25.000
- Tav. 03.01 Uso del Suolo scala 1:15.000
- Tav. 03.02 Fotointerpretazione scala 1:15.000
- Tav. 3.3 Frammentazione del territorio scala 1:15.000
- Tav. 03.04 Rete ecologica scala 1:15.000
- Tav. 03.05 Ambiti paesaggistici scala 1:15.000
- Tav. 03.06 Sensibilità paesaggistico-ambientale scala 1:15.000
- Tav. 04.01 Carta Geomorfologica scala 1:15.000
- Tav. 04.02 Carta Geolitologica scala 1:15.000
- Tav. 04.03 Carta Idrogeologica scala 1:15.000
- Tav. 05.01 Pianificazione in atto – Mosaico PRG Comuni limitrofi scala 1:20.000
- Tav. 05.02 Pianificazione in atto – Saturazione Aree produttive scala 1:20.000
- Tav. 06.01 Sistema della mobilità scala 1:15.000

DESCRITTIVI

- Relazione tecnica
- Dossier partecipazione
- Relazione sullo stato agroambientale e del paesaggio

INFORMATICI

- DVD. Quadro Conoscitivo

ELABORATI PROPOSITIVI E DI VALUTAZIONE

GRAFICI

- Tav. 07.01 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1:15.000
- Tav. 07.02 Carta delle invarianti scala 1:15.000
- Tav. 07.03 Carta delle fragilità scala 1:15.000
- Tav. 07.04 Carta delle trasformabilità scala 1:15.000

DESCRITTIVI

- Relazione di progetto
- Norme Tecniche
- Dimensionamento
- Valutazione di incidenza: Relazione
- All. 1– Valutazione delle Interferenze del Progetto con i Siti Rete Natura 2000 scala 1:15.000

- Compatibilità idraulica: Relazione
 - All. 1 - Compatibilità idraulica – Dissesto idraulico ed azioni di piano scala 1:10.000
- VAS – Rapporto Ambientale
 - All. 1 – Tavola di sintesi delle criticità ed emergenze ambientali
 - All. 2 – Quadro ambientale di riferimento per la trasformazione del territorio – Aria - progetto
 - All. 3 – Quadro ambientale di riferimento per la trasformazione del territorio - Acqua – progetto
 - All. 4 – Quadro ambientale di riferimento per la trasformazione del territorio – Paesaggio – progetto
- VAS – Sintesi non tecnica
- Relazione geologica
- Studio di compatibilità sismica
 - All. 1 – Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica
 - All. 2 – Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica

2. Tra gli elaborati costituenti del P.A.T.I., come elencati al precedente comma 1 del presente Articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:

- Tav. 07.01 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1:15.000
- Tav. 07.02 Carta delle invarianti scala 1:15.000
- Tav. 07.03 Carta delle fragilità scala 1:15.000
- Tav. 07.04 Carta delle trasformabilità scala 1:15.000
- Norme tecniche
- Dimensionamento

ART. 4 – EFFICACIA ED ATTUAZIONE

1. Il PATI QdP detta regole e limiti cui devono attenersi i Piani di Intervento (nel prosieguo PI) di attuazione dello stesso, in coerenza con i restanti tematismi dei singoli Piani di Assetto del Territorio (nel proseguo PAT) comunali.
2. Al fine della attuazione dei contenuti delle previsioni del PATI QdP, le presenti N.T. sono suddivise in:
 - a) contenuti e finalità: volte a fissare obiettivi da raggiungere riconoscendo al P.I. e agli strumenti attuativi del P.R.C. e di settore ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione dei contenuti;
 - b) direttive: disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione del PAT e del PI dei singoli comuni e degli strumenti attuativi del PRC e di settore;
 - c) prescrizioni: disposizioni che hanno diretta efficacia sui beni disciplinati regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.
3. I Piani Regolatori Generali e successive Varianti vigenti approvati ai sensi della L.R. n. 61/1985, all'entrata in vigore del PATI QdP, assumono valore di P.I. per le norme non in contrasto con le presenti.
4. Le Varianti al PATI QdP che riguardano uno o più comuni che si rendano necessarie ai soli fini dell'adeguamento alle prescrizioni del PTRC o del PTCP, possono essere approvate anche con le procedure di cui all'articolo 14 della LR 11/2004.

PARTE II: AMBITI DI APPLICAZIONE

TITOLO I: SISTEMA AMBIENTALE

ART. 5 – DEFINIZIONE DELL'AMBITO INTERCOMUNALE DEL SISTEMA ECOLOGICO AMBIENTALE

CONTENUTI E FINALITÀ

1. L'ambito intercomunale del sistema ecologico ambientale è definito sulla base del quadro conoscitivo, degli obiettivi del Documento Preliminare e della Relazione Ambientale, in costante riferimento al Rapporto Ambientale, nonché dei contenuti espressi e rappresentati negli elaborati tecnici e nelle Tavole di Analisi e di Piano, secondo le modalità e nella misura specificate negli articoli seguenti.
2. E' riconosciuto e qualificato, insieme con i relativi paesaggi, in modo unitario e coerente nelle sue vulnerabilità/criticità, nelle sue potenzialità e nelle sue invarianti come fattore fondamentale del benessere individuale e collettivo e dello sviluppo sostenibile dell'intero Quartier del Piave, al fine di:
 - salvaguardare gli specifici caratteri di identità territoriale e storico-culturale radicati negli ambiti collinare, fluviale, di bonifica storica e di integrità rurale;
 - salvaguardare, anche in applicazione del principio di precauzione, il sistema degli spazi aperti ineditati in quanto tali, riconoscendo i diversi ruoli che possono svolgere nel presente e nel futuro e non come semplice riserva per ulteriori estensioni indiscriminate degli insediamenti;
 - identificare/valorizzare le attività agricole in grado di utilizzare le risorse del territorio rurale in modo da conciliarsi con le sue vulnerabilità;
 - cogliere e sviluppare le potenzialità, in termini di turismo ed escursionismo enogastronomico, rurale ed agroambientale nonché didattico e sportivo;
 - predisporre e sviluppare in modo integrato ed esteso all'intero territorio percorsi ed itinerari storico-naturalistico-sportivi attrezzati ciclabili e pedonali;
 - raggiungere la sicurezza idraulica del territorio;
 - far proprie le politiche comunitarie in materia ambientale con particolare riferimento alla Rete Natura 2000.
3. Il PATI QdP identifica il campo di applicazione relativo agli ambiti dei sottosistemi ecologico ambientali intercomunali:
 - a) collinare (ATO n. 1);
 - b) del Piave (ATO n. 2) e dei corsi d'acqua;
 - c) del sistema della bonifica storica dei Palù del Quartier del Piave (ATO n. 3);
 - d) dei territori agricoli ad elevata integrità (ATO n. 4);e dei relativi paesaggi sulla base degli elementi testimoniati desunti:
 - dal quadro conoscitivo ed analitico;
 - dalla Relazione Ambientale;
 - dal Rapporto Ambientale;
 - dalla procedura VAS;
 - dalle considerazioni svolte nella Relazione Tecnica, cui si fa riferimento per le definizioni e le motivazioni non espressamente specificate nelle presenti Norme Tecniche;
 - dai contenuti rappresentati nelle Tavole n. 07.01, 07.02, 07.03 e 07.04 e negli altri elaborati di cui all'Art. 3, nelle modalità e nella misura descritta negli articoli che seguono.

ATO n. 1: SOTTOSISTEMA ECOLOGICO AMBIENTALE INTERCOMUNALE COLLINARE

4. Il sottosistema intercomunale collinare è riconosciuto nella sua valenza di notevole interesse pubblico per la conformazione del terreno, la flora, la fauna, l'ubicazione ed il tipo dei fabbricati, che lo qualificano come paesaggio storico, nonché quale ambito intercomunale omogeneo per caratteristiche geomorfologiche, paesaggistiche, ambientali e storico-culturali, in quanto testimonianza significativa dell'equilibrio armonico e spontaneo raggiunto storicamente nell'interazione tra gli elementi propri dell'ambiente naturale e l'opera dell'uomo.

ATO n. 2: SOTTOSISTEMA ECOLOGICO AMBIENTALE INTERCOMUNALE DEL PIAVE E DEI CORSI D'ACQUA

5. Il sottosistema intercomunale del Piave e dei corsi d'acqua è riconosciuto nella sua valenza di notevole interesse pubblico per la specifica rilevanza naturalistica e conformazione morfologica. Il paesaggio vegetale

dominante è il prato autoctono e l'arbusto con gruppi di vegetazione arborea caratterizzati dalla presenza di avifauna e fauna interstiziale.

ATO n. 3: SOTTOSISTEMA ECOLOGICO AMBIENTALE INTERCOMUNALE DELLA BONIFICA STORICA DEI PALU'

6. Il sottosistema intercomunale dei Palù si riferisce alla zona umida oggetto di sistemazione idraulico-agraria ad opera dei monaci benedettini risalente al II secolo dello scorso millennio, qualificata di interesse storico-culturale per le sue valenze paesaggistiche e naturalistiche nonché di interesse pubblico per ragioni di assetto idraulico.

ATO n. 4: SOTTOSISTEMA ECOLOGICO AMBIENTALE INTERCOMUNALE DEI TERRITORI AGRICOLI AD ELEVATA INTEGRITA'

7. Gli ambiti di territorio rurale integro sono riconosciuti come scelta strategica di carattere ambientale e paesaggistico di interesse intercomunale e si qualificano quale parti del territorio che:
 - testimoniano gli aspetti storico-culturali costituiti dalla permanenza della struttura agraria e fondiaria la cui matrice risale all'epoca romana espressi sotto forma di paesaggio di cui interessa la permanenza sia per i caratteri intrinseci sia perché rendono possibile la percezione visiva degli altri tipi di paesaggio considerati nell'intero sistema ambientale del Quartier del Piave;
 - sono chiamate a svolgere un ruolo di primaria importanza come ambito e sede per gli interventi di compensazione ambientale che già si rendono necessari nel sistema insediativo del QdP oltre a ricoprire anche una funzione per l'assetto idraulico del Quartier del Piave e possono contribuire in misura determinante al suo ripristino e miglioramento;
 - sono chiamate a svolgere altresì un'azione di primaria importanza per l'applicazione delle misure previste dalle politiche comunitarie in materia ambientale, con particolare riferimento alle interconnessioni ed interrelazioni nella Rete natura 2000 ed ai suoi corridoi principali e secondari.

CAPO I: TUTELE, VINCOLI E PIANIFICAZIONE SUPERIORE

ART. 6 – ZONE DI TUTELA, FASCE DI RISPETTO, SERVITÙ

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Gli Articoli che seguono si riferiscono alla ricognizione dei vincoli presenti nel territorio del Quartier del Piave.
2. Il PATI QdP assume le parti del territorio assoggettate a vincolo quale specifico connotato distintivo che contribuisce in misura determinante, anche per estensione e configurazione geografica, al riconoscimento dei caratteri specifici degli ambiti intercomunali del sistema ecologico ambientale, con particolare riferimento agli aspetti di natura paesaggistica, storico-culturale, ambientale e geomorfologica, testimoniati appunto dall'apposizione del vincolo.
3. Il PATI QdP assume le aree vincolate per effetto dei sottocitati provvedimenti nell'intera loro estensione all'interno del proprio campo di applicazione, qualificandole come carattere di contenuto intercomunale nelle parti che rientrano negli ATO n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 individuati nella Tavola n. 07.04 "Carta della Trasformabilità".
4. Il PATI QdP articola le scelte strategiche di rilevanza sovracomunale considerando gli aspetti descritti insieme con gli altri che si combinano con essi.

DIRETTIVE

5. Il PI recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli paesaggistici di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato di fatto.
6. Il PI precisa la disciplina dei diversi contesti assoggettati a vincolo, in funzione dei caratteri naturali e antropici e delle reciproche interrelazioni, garantendone adeguata tutela e valorizzazione.

ART. 7 – VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004 – EX 1497/1939

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 136
2. Decreto Ministeriale 16 maggio 1977
3. Deliberazione della Giunta Regionale n. 1348 del 27 aprile 1999.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola n. 07.01, "Vincoli e Pianificazione territoriale"
5. Tavola n. 07.04, "Carta della Trasformabilità"
6. Le aree evidenziate a titolo ricognitivo nella Tavola 07.01, "Vincoli e Pianificazione territoriale" corrispondono all'ambito collinare ricompreso nei Comuni di Vidor, Farra di Soligo e Refrontolo.

ART. 8 – VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004 – EX 431/1985

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142, comma 1, lettera c)

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 07.01, “Vincoli e Pianificazione territoriale”
3. Gli elementi evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 07.01, “Vincoli e Pianificazione territoriale” sono:
 - a) Fiume Piave
 - b) Rio Bianco;
 - c) Rio Farra;
 - d) Rio Stort;
 - e) Rio Patean;
 - f) Torrente Campea;
 - g) Torrente castelletto;
 - h) Torrente Lierza ;
 - i) Torrente Peron;
 - j) Torrente Raboso;
 - k) Torrente Rosper;
 - l) Torrente Soligo;
 - m) Torrente Teva;
 - n) Torrente Volpere;
 - o) Rio La Dolsa.

ART. 9 – VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004 – ZONE BOScate

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142, comma 1, lettera g)

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 07.01, “Vincoli e Pianificazione territoriale”
3. Le aree evidenziate a titolo ricognitivo nella Tavola 07.01, “Vincoli e Pianificazione territoriale” sono:
 - a) ambito collinare (Comuni di Refrontolo, Pieve di Soligo e Farra di Soligo);
 - b) ambito del Fiume Piave (Sernaglia della Battaglia, Moriago della Battaglia, Vidor).

ART. 10 – AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio

INDIVIDUAZIONE DEI SITI

2. Nel territorio del Quartier del Piave è stata individuata un'area di interesse archeologico, sita nel territorio comunale di Vidor, nella frazione di Bosco. La conferma della sua individuazione, l'eventuale perimetrazione e regolamentazione è demandata al PAT e/o PI del Comune di Vidor.

ART. 11 – VINCOLO MONUMENTALE D.LGS. 42/2004 – EX 1089/1939

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 10 e Art. 11

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 07.01, “Vincoli e Pianificazione territoriale”

3. Gli immobili evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 07.01, “Vincoli e Pianificazione territoriale” sono:

- a) Comune di Farra di Soligo

- | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| - Soligo | Villa Soligo | Via Guglielmo Marconi |
| - Farra di Soligo | Chiesa di Santo Stefano | |
| - Credazzo | Ruderi del Castello di Credazzo | |
| - Col San Martino | Villa De Toffoli | Via Castelletto |
| - Farra di Soligo | Villa Toffoli ora Minuto Rizzo | Via dei Bert |
| - Farra di Soligo | Villa Savoini | |
| - Farra di Soligo | Villa Caragiani ora Gradenigo | Via S. Giorgio |
| - Col San Martino | Chiesa di S. Vigilio | |
| - Soligo | Ex Ospedale dei Soligo | Via Ospedale |
| - Farra di Soligo | Ex Asilo Vedovati | |
| - Farra di Soligo | Portale in pietra del cimitero | |

- b) Comune di Moriago della Battaglia

- Moriago della Battaglia Torre dei Caminesi

- c) Comune di Pieve di Soligo

- | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| - Pieve di Soligo | Villa Ghetti | Piazza Umberto I |
| - Pieve di Soligo | Villa Chisini | Strada Comunale del Travisano |
| - Solighetto | Villa Brandolini | Via Roma |
| - Pieve di Soligo | Palazzo Morona | Via Marconi |
| - Pieve di Soligo | Ex abitazione del Sacrestano | |

- d) Comune di Refrontolo

- | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|
| - Refrontolo | Villa Battaglia-Spada | Via Chiesa |
| - Refrontolo | Barchessa di Villa Battaglia-Spada | Via Chiesa |

- e) Comune di Vidor

- | | | |
|---------|--------------------------------------|--------------------------|
| - Vidor | Villa Covone-Albertini-Miniscalchi | |
| - Vidor | Villa Vergerio | |
| - Vidor | Casa Giubilo | Via Roma |
| - Vidor | Scuola Elementare “F. Zadra” | Piazza Zadra |
| - Vidor | Santuario della Madonna delle Grazie | Via Madonna delle Grazie |
| - Vidor | Bosco Ex Scuola Elementare | |

ART. 12 – VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. R.D. n. 3267 del 30.12.1923
2. R.D. n. 1126 del 16.05.1926
3. Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, “Legge forestale regionale”.
4. Piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali (Art. 23, comma 1, Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978)
5. Piano di riordino forestale per le superfici silvopastorali (Art. 23, comma 2, Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978)
6. Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, Deliberazione della Giunta Regionale n. 1348 del 12 febbraio 2008.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

7. Tavola n. 07.01, “Vincoli e Pianificazione territoriale”
8. Le aree evidenziate a titolo ricognitivo nella Tavola 07.01, “Vincoli e Pianificazione territoriale” sono:
 - a) ambito collinare nei Comuni di Refrontolo, Pieve di Soligo, Farra di Soligo e Vidor;
 - b) lungo il Torrente Soligo, nella parte sud del territorio del Comune di Pieve di Soligo;
 - c) lungo il Torrente Lierza nel Comune di Pieve di Soligo.

ART. 13 – CENTRI STORICI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio
2. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.
3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
4. Piano d'Area della Pedemontana Vittoriese e Alta Marca.
5. Piano Ambientale dell'Area di tutela paesaggistica dei Palù del Quartier del Piave.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

6. Tavola n. 07.01, "Vincoli e Pianificazione territoriale".
7. I nuclei e centri storici evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 07.01, "Vincoli e Pianificazione territoriale" sono:
 - a) Comune di Farra di Soligo
 - Callalta
 - Cao de Villa (B.go Capo di Villa)
 - Col San Martino
 - Credazzo
 - Dorigo (B.go Dorigo)
 - Farra di Soligo (Farra)
 - Giussin (Giussino)
 - Monchera
 - Piazza Rovere (Piazza del Rovere)
 - Posmon (Posmone)
 - Soligo
 - b) Comune di Moriago della Battaglia
 - Moriago della Battaglia Comune di Pieve di Soligo
 - Mosnigo
 - c) Comune di Pieve di Soligo
 - Barbisanello
 - Barbisano
 - Castello
 - Pieve di Soligo
 - Solighetto (Pieve di Solighetto)
 - d) Comune di Refrontolo
 - Refrontolo
 - e) Comune di Sernaglia della Battaglia
 - Beccheri (Beccari)
 - Cao di Villa
 - Falzè di Piave
 - Fontigo
 - Materazzo
 - Sernaglia della Battaglia (Sernaglia)
 - Villanova (Villa Nova)
 - f) Comune di Vidor
 - Bosco
 - Colbertaldo
 - Soprapiana (Sopra Piana)
 - Vidor (Vidore)

ART. 14 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI LIVELLO SOVRACOMUNALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
3. Piano d'Area della Pedemontana Vittoriese e Alta Marca.
4. Piano Ambientale dell'Area di tutela paesaggistica dei Palù del Quartier del Piave.

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Negli Allegati alle presenti NT vengono richiamate le principali prescrizioni e direttive contenute nei Piani sovracomunali citati che si pongono in diretta relazione con i tematismi trattati e regolamentati dal PATI.

ART. 15 – SERVITÙ IDRAULICA IDROGRAFIA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. R.D. n. 368 del 08.05.1904
2. R.D. n. 523 del 05.07.1904

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e canali individuate anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico stabilite dal Regio Decreto n. 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica titolo 6° artt. dal 132 al 140, e quelle del R.D. n. 523 /1904 per corsi d'acqua pubblici artt. dal 93 al 99.

DIRETTIVE

4. Il P.I. definisce il quadro delle servitù idrauliche di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato di fatto.
5. Il PI individua gli edifici che ricadono all'interno delle fasce di rispetto che per motivi di interesse pubblico devono essere rimossi. Per tali edifici può essere applicato il credito edilizio.

ART. 16 – IDROGRAFIA E FASCE DI RISPETTO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 41.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 07.01, "Vincoli e Pianificazione territoriale" e Tavola n. 07.03, "Carta delle Fragilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Sono vincolate ai sensi dell'Art. 41 L.R. 11/2004 le aree comprese fra gli argini maestri ed il corso d'acqua dei fiumi e canali demaniali, nonché una fascia di profondità di m. 100 (cento) dall'unghia esterna dell'argine principale dei seguenti corsi d'acqua:
 - a) Fiume Piave
 - b) Rio Bianco;
 - c) Rio Farra;
 - d) Rio Stort
 - e) Rio Patean;
 - f) Torrente Campea
 - g) Torrente castelletto
 - h) Torrente Lierza
 - i) Torrente Peron
 - j) Torrente Raboso
 - k) Torrente Rosper
 - l) Torrente Soligo
 - m) Torrente Teva
 - n) Torrente Volpere
 - o) Rio La Dolsa

DIRETTIVE

4. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro delle fasce di tutela di cui al presente Articolo, adeguandoli allo stato di fatto.
5. Il P.I. individua, nelle aree di cui al precedente comma 3, esternamente alle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa, gli interventi edilizi ammessi e gli eventuali interventi di demolizione delle superfetazioni degradanti.
6. Gli Accordi di programma previsti dall'Art. 7 della L.R. 11/2004 rappresentano lo strumento prioritario di coordinamento e attuazione, da parte dei soggetti proprietari e/o competenti, degli interventi riguardanti i corsi d'acqua, il loro regime idraulico e le fasce di rispetto nonché delle opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio.

PRESCRIZIONI

7. L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è attuata nel rispetto della DGR 7 agosto 2006 n. 2495 "Recepimento regionale del D.M. 7 aprile 2006 Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" e successive modifiche.
8. Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D.Lgs 42/2004, il P.A.T. dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale di cui al presente Articolo con relative fasce di tutela, siano salvaguardati conservandone il carattere ambientale e mantenendo i profili naturali del terreno, le alberature, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti lungo i viali, le strade principali di accesso, lungo i confini, i fossi e nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti.

ART. 17 – DEPURATORI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Regionale di Tutela delle Acqua
2. D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
3. Decreto Comitato Interministeriale del 04.02.1977
4. Ministero dei Lavori Pubblici, Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, “Criteri, metodologie e norme tecniche generali (...) per la tutela delle acque dall'inquinamento”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola n. 07.01, “Vincoli e Pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto di impianti di depurazione autorizzati che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo di seguito elencati:
 - a) Comune di Farra di Soligo
 - a sud del Capoluogo;
 - in corrispondenza del PIP di Soligo;
 - a nord-est di Soligo;
 - b) Comune di Pieve di Soligo
 - a sud-est del capoluogo (impianto dismesso);
 - c) Comune di Refrontolo
 - in prossimità del capoluogo;
 - d) Comune di Sernaglia della Battaglia
 - a sud-est di Falzè di Piave (depuratore consortile);
 - e) Comune di Vidor
 - A sud est della frazione di Bosco.

DIRETTIVE

7. Il P.I. aggiorna il censimento degli impianti di depurazione autorizzati che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dal D.Lgs. 152/2006.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto o al suo ampliamento. La larghezza di tali fasce di rispetto non può essere inferiore ai 100 (cento) metri dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto.
9. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suesposta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.
10. Per gli edifici esistenti ricompresi nella fascia di rispetto assoluto:
 - sono consentiti gli interventi finalizzati al cambio di destinazione d'uso e conseguente riduzione della permanenza di persone all'interno degli edifici;
 - sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro, come definiti all'Art. 3, comma 1, lett. a),b),c) del D.P.R. 380/2001 senza il cambio di destinazione d'uso, sugli edifici adibiti a permanenza di persone superiore alle 4 ore continuative;
 - sono consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione esternamente alla fascia di rispetto mediante l'utilizzo dell'istituto del credito edilizio.

ART. 18 – POZZI E SORGENTI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Regionale di Tutela delle Acque
2. D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
3. Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000
4. Direttiva 91/676/CE del 12.12.1991, “Direttiva nitrati”

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola n. 07.01, “Vincoli e Pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto in prossimità dei pozzi e sorgenti.
7. Sono individuate come aree interessate da pozzi e/o sorgenti:
 - a) Comune di Farra di Soligo
 - pozzo Croda 1, via Croda;
 - pozzo Croda 2, via Croda;
 - pozzo Croda 3, via Croda;
 - pozzo Bisol 1, loc. Pedeguarda;
 - pozzo Bisol 2, loc. Pedeguarda;
 - pozzo S. Tiziano nuovo, via Croda;
 - loc. S.Tiziano via Castello;
 - Sorgente Tof, loc. Credazzo via B.go Grotta;
 - Sorgente Toer, Col di S. Martino;
 - b) Comune di Moriago della Battaglia
 - pozzo Moriago 1, Mosnigo via Piave;
 - pozzo Moriago 2, Mosnigo via Piave;
 - pozzo Moriago 3, Mosnigo via Piave;
 - miscela pozzi 1 2 3, Mosnigo via Piave;
 - pozzo Nosledo, via Calmentera;
 - c) Comune di Refrontolo
 - pozzo Costa, loc. Costabella;
 - d) Comune di Vidor
 - pozzo Colbertaldo, Colbertaldo via Martiri della Liberazione;
 - pozzo Bosco, via Bosco.
8. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile determinano vincoli alla trasformazione ed utilizzo, da parte dei proprietari dei terreni, collocati in prossimità dei pozzi e delle sorgenti.
9. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile sono finalizzate ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano.

DIRETTIVE

10. Il P.I. aggiorna il censimento dei pozzi e sorgenti, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dal D.Lgs. 152/2006.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. Il PATI definisce le seguenti fasce di rispetto:
 - a) fascia di rispetto assoluto: è la zona individuata da un raggio di metri 10 (dieci) con centro sul pozzo e da un raggio di metri 20 (venti) con centro sulla sorgente. In tale fascia sono consentite esclusivamente costruzioni di servizio ed opere di presa;
 - b) fascia di rispetto allargata: è la zona individuata da un raggio di metri 200 (duecento) con centro sul pozzo o sorgente nella quale sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
 - dispersione, immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati;
 - accumulo di concimi organici;
 - dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
 - aree cimiteriali;
 - spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
 - aperture di cave e pozzi;

- scariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - impianti di trattamento di rifiuti;
 - pascolo e stazzo di bestiame;
 - inserimento e mantenimento di pozzi perdenti.
12. Nella fascia di rispetto allargata è vietato l'insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti sugli edifici regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.
 13. Nella fascia di rispetto ristretta è vietato l'insediamento di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati. Sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, sono consentiti solo interventi edilizi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.
 14. Nella fascia di rispetto allargata sono consentiti interventi di recupero edilizio e di demolizione con ricostruzione edilizia nei casi in cui le nuove destinazioni d'uso abbiano un potenziale carico inquinante inferiore rispetto alle destinazioni d'uso preesistenti. La realizzazione di allacciamenti alle fognature è condizionata all'adozione di accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria.
 15. Nella fascia di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite nella rete fognaria. Le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione
 16. Tutti gli interventi previsti ai commi precedenti del presente Articolo sono subordinati alla redazione di una perizia geologica che verifichi i potenziali inquinamenti rispetto alle caratteristiche dei terreni e alla loro permeabilità.

ART. 19 – RETI TECNOLOGICHE PRINCIPALI

ELETTRODOTTI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge n. 36 del 22.02.2001, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”
2. DPCM 08.07.2003
3. DM 29/05/2008
4. Legge Regionale n. 27 del 30.06. 1993, “Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti”.
5. DGRV 1432/2002
6. DGRV 3617/2003

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

7. Tav. n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

8. Trattasi delle fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione.
9. Sono individuati come elettrodotti:
 - a) Linea Pieve-Trevignano, 132 kV;
 - b) Linea Soverzene-Scorzè, 220 kV;
 - c) Linea Nervesa della Battaglia-Nove 71, 132 kV;
 - d) Linea Nove 71-Pieve di Soligo, 132 kV.

DIRETTIVE

10. Il P.I. aggiorna il censimento delle reti tecnologiche, ne recepisce il tracciato e i limiti all'edificazione in base alla normativa vigente.
11. Il P.I. provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela dagli elettrodotti anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione degli esistenti, e creazione per i nuovi, di appositi canali.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

12. La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti, è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti.
13. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore.

METANODOTTI / GASDOTTI / OLEODOTTI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

14. D.M. Interno 24 novembre 1984

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

15. Tav. n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

16. Trattasi dei gasdotti di seguito elencati:
 - a) Farra di Soligo:
 - derivazione per Valdobbiadene (Fascia di servitù 22 in asse);
 - b) Moriago:
 - derivazione per Valdobbiadene (Fascia di servitù 22 in asse);
 - c) Pieve di Soligo:
 - linea Pieve di Soligo – Belluno (Fascia di servitù 24 in asse);
 - linea Pieve di Soligo – Salgareda (Fascia di servitù 22 in asse);
 - derivazione per Valdobbiadene (Fascia di servitù 22 in asse);
 - allaccio Zincheria Bisol, (Fascia di servitù 22 in asse);

- allaccio azienda agricola Maia (Fascia di servitù 22 in asse);
 - allaccio Comune Pieve di Soligo (Fascia di servitù 23 in asse);
- d) Refrontolo:
- linea Pieve di Soligo – Belluno (Fascia di servitù 24 in asse);
 - linea Pieve di Soligo - Salgareda (Fascia di servitù 22 in asse);
- e) Sernaglia della Battaglia:
- derivazione per Valdobbiadene (Fascia di servitù 22 in asse);
 - allaccio Comune di Sernaglia della Battaglia (Fascia di servitù 22 in asse);
- f) Vidor:
- derivazione per Valdobbiadene (Fascia di servitù 22 in asse);
 - allaccio Fornace Valpiave (Fascia di servitù 22 in asse);
 - allaccio Comune Vidor (Fascia di servitù 22 in asse).

DIRETTIVE

17. Il P.I. aggiorna il censimento delle reti di gasdotti/oleodotti, ne recepisce il tracciato e prevede i limiti all'edificazione.
18. Il P.I. provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela dai gasdotti/oleodotti.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

19. La localizzazione di nuovi gasdotti/oleodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della L. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente.

ART. 20 – CIMITERI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Regio Decreto n. 1265, 27 luglio 1934.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tav. n. 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Trattasi dell'area di sedime dell'impianto cimiteriale di

- a) Comune di Farra di Soligo
 - Farra di Soligo;
 - Col San Martino;
 - Soligo;
- b) Comune di Moriago della Battaglia
 - Moriago della Battaglia;
 - Mosnigo;
- c) Comune di Pieve di Soligo
 - Pieve di Soligo;
 - Solighetto;
 - Barbicano;
- d) Comune di Refrontolo
 - Refrontolo;
- e) Comune di Sernaglia della Battaglia
 - Sernaglia della Battaglia;
 - Fontigo;
 - Falzè di Piave;
- f) Comune di Vidor
 - Vidor;
 - Colbertaldo;

e della relativa fascia di rispetto.

DIRETTIVE

4. Il P.I. provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all'edificabilità di cui all'Art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 21 – IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. L. 36/2001, Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e Art. 8, comma 1, lettera e), comma 6
2. D.Lgs. n. 259, 1 agosto 2003, "Codice delle comunicazioni elettroniche"
3. D.P.C.M. 8 luglio 2003
4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tav. n. 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Il PATI individua i seguenti impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico
 - a) n. 5 in Comune di Farra di Soligo
 - b) n. 1 in Comune di Moriago della Battaglia
 - c) n. 5 in Comune di Pieve di Soligo
 - d) n. 2 in Comune di Refrontolo
 - e) n. 4 in Comune di Sernaglia della Battaglia
 - f) n. 1 in Comune di Vidor
7. Il PATI, in relazione alle previsioni dell'Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell'Art. 8, comma 1, lettera e) della L. 36/2001, ed ai contenuti previsti dell'Art. 13, comma 1, lett. q) della L.R. n. 11/2004, stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

DIRETTIVE

8. Il Piano di Settore per la telefonia mobile, redatto sulla base dei principi definiti dalla "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (L. 36/2001), dovrà regolamentare la localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuando nel territorio comunale secondo i seguenti criteri:
 - a) ambiti in cui la localizzazione è incompatibile in quanto riconducibili, a titolo esemplificativo, ad alcune delle seguenti situazioni:
 - aree e siti sensibili (scuole, asili nido, case di cura e riposo, etc.);
 - aree di rilevante interesse ambientale e zone interessate da biotopi
 - complessi edilizi di valore storico-architettonico-ambientale tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
 - ambiti di valore storico-architettonico quali centri e nuclei storici;
 - b) ambiti in cui non sono presenti specifici vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti che deve eventualmente essere recepita mediante specifiche procedure di variante al piano quali ad esempio:
 - territorio tutelato dagli strumenti urbanistici;
 - aree a destinazione residenziale, servizi e aree industriali comprese nei centri abitati;
 - aree a destinazione agricola e aree produttive isolate
 - c) ambiti potenzialmente idonei alla localizzazione comprendenti, a titolo esemplificativo:
 - zone produttive;
 - zone per impianti tecnologici;
 - in cui l'installazione delle antenne radio-base deve comunque risultare compatibile con le esigenze della circolazione stradale e con la disciplina in materia urbanistica ed ambientale.

CAPO II: INVARIANTI

ART. 22 – INVARIANTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 07.02, "Carta delle Invarianti"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il PATI QdP definisce invarianti di natura geomorfologica gli ambiti caratterizzati dalla presenza di aree, linee e punti aventi particolari aspetti prevalentemente abiotici quali:
 - le doline,
 - la cresta di rilievo monoclinale (hogback),
 - l'ambito della miniera.

DIRETTIVE

4. Il PI recepisce e aggiorna l'individuazione delle invarianti geomorfologiche di cui al presente Articolo, adeguandole allo stato di fatto.
5. Il PI dovrà garantire la conservazione delle invarianti geomorfologiche impedendo gli interventi che possono alterare la percezione e la consistenza delle discontinuità morfologiche quali:
 - la riduzione delle scarpate,
 - la rettifica dell'andamento sinuoso della scarpata dei paleoalvei,
 - la riduzione delle quote, etc..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Prima dell'adeguamento del PI alle direttive sopra richiamate, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione del bene protetto quali:
 - gli scavi e le movimentazioni di terreno;
 - i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale, ad esclusione delle operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici;

nell'ambito Collinare:

 - la manomissione di strade carrarecce, percorsi, sentieri. L'allargamento o il prolungamento della viabilità vicinale ed agraria esistente è ammessa previa idonea giustificazione tecnica, agronomica e geologica, nel rispetto della morfologia dei luoghi, con mantenimento dei profili naturali del terreno, contenimento delle dimensioni delle scarpate e dei rilevati, nonché ricostruzione della continuità boschiva;
 - le sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate, con larghezza superiore a metri 1,50, nei versanti con pendenza tra il 35% e il 60%;
 - la riconversione colturale di superfici boscate su aree con pendenza superiore al 60%;

nell'ambito dei Palù:

 - gli interventi comportanti alterazioni della morfologia e/o della sistemazione agraria tipici dei luoghi con specifico riferimento all'impianto storico del campo chiuso.
7. Le eventuali violazioni delle prescrizioni citate al presente Articolo comportano la sanzione accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 23 – INVARIANTI DI NATURA IDROGEOLOGICA - CORSI E SUPERFICI D'ACQUA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 07.02, "Carta delle Invarianti"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il PATI QdP definisce invarianti di natura idrogeologica gli ambiti riguardanti:
 - il Fiume Piave,
 - la rete idrografica naturale collinare e dei Palù,
 - gli elementi lineari puntuali (sorgenti, etc. ...),
 - l'ambito delle risorgive,nei quali sono consentiti interventi finalizzati esclusivamente alla loro conservazione, valorizzazione e tutela.

DIRETTIVE

4. Il PI recepisce e aggiorna l'individuazione delle invarianti idrogeologiche di cui al presente Articolo, adeguandole allo stato di fatto.
5. Il PI dovrà garantire la conservazione delle invarianti idrogeologiche ed in particolare:
 - individuare i criteri per gli interventi di sistemazione dell'alveo al fine di valorizzare l'acqua e gli elementi ad essa connessi;
 - individuare le specie arboree-arbustive presenti, meritevoli di tutela;
 - indicare le misure per la valorizzazione dei manufatti di ingegneria idraulica di particolare interesse storico ambientale;
 - individuare gli interventi finalizzati alla valorizzazione dell'ambito dei corsi d'acqua principali sotto l'aspetto turistico.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Prima dell'adeguamento del PI alle direttive sopra richiamate sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla compromissione delle caratteristiche del bene protetto quali:
 - gli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici ed idraulici presenti, ad esclusione delle operazioni di manutenzione dei canali e corsi d'acqua esistenti per fini idraulici;
 - la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;
nell'ambito dei Palù:
 - la manomissione di rogge, fossi, canali di irrigazione e di scolo, pozzi. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla normale manutenzione e conservazione;
 - la manomissione e/o modificazione delle aree circostanti le fonti di risorgiva;
 - le attività di prelievo idrico che non garantiscono il minimo deflusso vitale e gli interventi che compromettono la qualità delle acque;
 - il drenaggio tubolare sotterraneo;
 - gli interventi comportanti alterazioni della morfologia e/o della sistemazione agraria tipici dei luoghi;
 - nell'ambito del Fiume Piave:
 - gli interventi che comportino la modifica della natura e consistenza pedologica dei terreni.
7. Sono consentite:
 - le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli argini e degli alvei nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti NT;
 - la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde.
8. Le eventuali violazioni delle prescrizioni citate al presente Articolo comportano la sanzione accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 24 – INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.lgs. n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
3. Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, "Legge forestale regionale".
4. Legge Regionale n. 20 del 09.08.2002, "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola n. 07.02, "Carta delle Invarianti".

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Il PATI QdP promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità biotica, naturalistica ed ecologica, nonché di "risorsa di naturalità" per il QdP. Trattasi di parti del territorio fondamentali anche ai fini della costruzione della rete ecologica, fungendo da elementi di congiunzione tra la pianura e la fascia prealpina.
7. Le invarianti di natura paesaggistica e ambientale individuate dal PATI si caratterizzano per i particolari aspetti di riconoscibilità ed integrità generali di seguito riassunti:
 - articolazione dei sistemi biotici;
 - dotazione degli elementi di connessione ecologica;
 - qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali;
 - equipaggiamento verde strutturato (boschi, elementi lineari, puntuali);
 - caratteristiche morfologiche;e specificatamente per:
 - la configurazione morfologica del settore collinare ed integrità dei crinali in quanto elementi strutturanti il "paesaggio a corde" e quello "dei vigneti";
 - la sistemazione a campo chiuso dell'area dei Palù in quanto elemento testimoniale, storico, di interesse ambientale e paesaggistico;
 - la configurazione morfologica e paesaggistica dell'ambito del Fiume Piave.
8. Il PATI QdP articola le "Invarianti di natura paesaggistica e ambientale" suddividendole in:
 - ambiti di natura paesaggistica ambientale, cioè aree da assoggettare a specifica tutela per le qualità naturali e paesaggistiche che le contraddistinguono;
 - elementi areali, ovvero boschi, macchie arboree e arboreo-arbustive con vegetazione strutturata, prati stabili;
 - elementi lineari e puntuali, formati prevalentemente da siepi e fasce alberate con vegetazione arboreo-arbustiva a sviluppo lineare, strutturata su uno o più strati;
 - parchi, aree verdi coincidenti con parchi di pertinenza di ville o giardini pubblici e privati di una certa consistenza.

DIRETTIVE

9. Il PI dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tavola n. 07.04 "Carta della trasformabilità", gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi per l'intero territorio oggetto di invariante:
 - difesa dell'integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo;
 - eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei coni visuali;
 - incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale compatibili con gli obiettivi di tutela definiti nel presente Articolo;
 - riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista naturalistico;
 - controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi ammessi;
 - disciplina dell'attività di recupero del patrimonio edilizio esistente.e puntualmente per:
 - a) Invariante Collinare:
 - valorizzazione degli assetti produttivi agricoli e selvicolturali della collina compatibili e sostenibili con le finalità di salvaguardia dei caratteri di integrità della risorsa bosco e con il suo miglioramento strutturale;
 - tutela e valorizzazione della specifica configurazione morfologica in quanto elemento fondante e peculiare dell'assetto paesaggistico dell'intero ambito;
 - salvaguardia delle linee di skyline degli ordini collinari;

- salvaguardia dell'assetto idrogeologico delle colline.
- b) Invariante dei Palù:
- salvaguardia dell'assetto idraulico ed ambientale dei Palù;
 - tutela e valorizzazione dell'assetto agrario e paesaggistico tradizionale dei campi chiusi del Palù finalizzata alla salvaguardia dei caratteri peculiari del sistema paesaggistico-ambientale (sistema prato-siepe-canale) e di miglioramento strutturale degli elementi costitutivi.
- c) Invariante del Fiume Piave:
- salvaguardia dell'assetto idraulico ed ambientale del Fiume Piave.
10. Il PI dovrà operare una ricognizione di dettaglio degli elementi oggetto di invariante paesaggistica e ambientale al fine di pervenire ad una loro completa e precisa individuazione.
11. Il PI e/o il PAT dovranno elaborare, per le attività ricettivo-turistiche richiamate al comma successivo, delle Schede Progettuali a scala adeguata (ad es. scala 1:1000) dove le indicazioni del Piano sono specificate con maggiore dettaglio al fine di indirizzare la progettazione edilizia, ambientale e/o la pianificazione attuativa sulla base di definizioni morfologiche e planimetriche tenuto conto della situazione esistente nell'intorno nonché del sito considerato con particolare attenzione a:
- qualificazione delle destinazioni d'uso principali e complementari;
 - quantificazione delle superfici destinate all'attività;
 - individuazione delle opere di urbanizzazione esistenti e/o necessarie;
 - definizione degli interventi riguardanti l'accessibilità e la sosta;
 - definizione degli interventi di sistemazione delle pertinenze.

ART. 25 – INVARIANTI DI NATURA AGRICOLO-PRODUTTIVA – ZONE AGRICOLE INTEGRE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
3. Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, “Legge forestale regionale”.
4. Legge Regionale n. 20 del 09.08.2002, “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola n. 07.02, “Carta delle Invarianti”
Tavola n. 07.04, “Carta della Trasformabilità”.

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Gli ambiti classificati quali invarianti di natura agricola produttiva corrispondono alle parti di territorio ubicate:
 - a) tra Vidor e Moriago (Perera, Rose);
 - b) tra Farra di Soligo e Sernaglia della Battaglia (Baseghelle),
 - c) a Sud della Z.I. di Mosnigo (Nosledo, Riva Alta);
 - d) a Sud di Moriago e ad Ovest di Fontigo (Levade, Le Rive).
7. Il PATI QdP definisce invarianti di natura agricola-produttiva gli ambiti agricoli di pianura caratterizzati da particolari aspetti di integrità territoriale, con forte vocazione produttiva, la cui tutela risulta fondamentale al mantenimento dei valori che esprimono.
8. Il PATI QdP promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di integrità e di potenzialità produttiva, vera “risorsa di spazialità” per il QdP. Trattasi di porzioni di territorio fondamentali ai fini del mantenimento delle caratteristiche identitarie del territorio e della struttura paesaggistica della piana del QdP.
9. Sono tutelate e salvaguardate all'interno degli ambiti:
 - l'integrità della maglia poderale agricola;
 - la potenzialità produttiva del suolo, nel rispetto degli assetti geomorfologici, idraulici e delle peculiarità pedologiche;
 - gli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio agricolo;
 - le qualità percettive e di spazialità in essere.

DIRETTIVE

10. Il PI dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tavola n. 07.04 “Carta della trasformabilità”, gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - difesa dell'integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo;
 - valorizzazione degli assetti produttivi agricoli compatibili con le finalità di salvaguardia dei caratteri di integrità del sistema rurale;
 - incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale che garantiscano la compatibilità e la sostenibilità ambientale con gli obiettivi di tutela;
 - individuazione di percorsi tematici per la riscoperta dei fattori identitari storico-territoriali;
 - riqualificazione delle parti dove vanno ricostruite le componenti storiche e naturalistiche;
 - controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammissibili;
 - disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente.
11. Il PI dovrà operare una ricognizione di dettaglio delle aree oggetto di invariante agricolo-produttiva al fine di pervenire ad una più completa e precisa individuazione.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

12. Sono vietati negli ambiti di invariante agricolo-produttiva:
 - interventi edilizi*
 - la nuova edificazione;
 - l'ampliamento degli edifici con destinazioni diverse da quelle produttive primarie e turistico-ricettive;
 - la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici con destinazioni produttive secondarie e agroindustriali.
 - impianti e manufatti minori*
 - strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione di nuova formazione. Sono invece ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche e le strutture a

serra fissa in ampliamento di strutture esistenti previa la presentazione di un Piano Aziendale ai sensi dell'Art. 43 della LR 11/2004 e nel rispetto dell'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica. La perequazione urbanistica sarà definita mediante accordo pubblico-privato ai sensi dell'Art. 6 della LR n. 11/2004 o similari forme di convenzionamento.

difesa del suolo

- lo scavo e la movimentazione di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici ed idraulici presenti, nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale. Sono sempre ammessi gli interventi ed opere finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e alla laminazione delle piene. Nel caso di interventi che vanno ad incidere sugli aspetti floristici sono ammessi interventi compensativi;
- la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;

flora e fauna

- rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea). Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.)
- l'utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È ammesso il taglio annuale o poliennale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite). È fatto obbligo di mantenere e ricostituire le siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di mantenere o ricreare una composizione planiziale. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali planiziali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano;

colture e attività agricole

- l'accumulo e lo stoccaggio di letame sul terreno mentre ne è ammesso l'uso secondo le tradizionali pratiche agronomiche. Lo spargimento agronomico di liquami zootecnici è ammesso nei limiti imposti dalla normativa di settore;
13. È prescritta la dotazione, per i nuovi impianti vitati, di un idoneo sistema di gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento.
 14. Le eventuali violazioni delle prescrizioni citate al presente Articolo comportano la sanzione accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 26 – INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE E/O ARCHITETTONICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Artt. n. 13 e n. 40.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 07.02, "Carta delle Invarianti"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il PATI QdP definisce invarianti di natura storico monumentale e/o architettonica:
 - a) I centri o nuclei storici;
 - b) gli edifici di pregio architettonico ex art. 10 LR 24/85;
 - c) le pertinenze vincolate ai sensi del D.lgs 42/2004;
 - d) gli edifici vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004;
 - e) le aree di interesse archeologico;
 - f) i siti di interesse archeologico;
 - g) l'archeologia industriale;
 - h) le fortificazioni ;
 - i) gli elementi puntuali e areali di valore storico monumentale quali ad esempio l'Isola dei Morti;
 - j) la microcenturiazione romana.

DIRETTIVE

4. Il P.I., provvederà a completare l'individuazione, la tutela e la valorizzare degli edifici meritevoli di tutela per la particolare rilevanza storico-monumentale e delle pertinenze degli edifici vincolati definendo misure per:
 - la conservazione e creazione di coni visuali e di quinte per valorizzare le visibilità dell'edificio e/o del complesso storico;
 - la qualità architettonica delle nuove edificazioni e la sistemazione degli spazi scoperti che rientrano nei coni visuali-paesaggistici degli edifici di pregio;
 - il controllo delle altezze, l'uso dei materiali, l'esposizione dei cartelli pubblicitari, le installazioni tecnologiche;
 - l'incentivazione di interventi di dismissione e demolizione di recenti preesistenze abitative e produttive improprie e loro delocalizzazione verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili;
 - l'incentivazione del "concorso" come strumento per la qualificazione dei progetti urbanistici ed architettonici d'intervento nei centri storici;
 - la promozione di interventi di manutenzione/rinnovo delle fronti edificate coordinati secondo indirizzi omogenei, e la soppressione o trasformazione di configurazioni architettoniche improprie;
 - l'estensione delle aree interessate dai progetti architettonici al fine di considerare anche la riconfigurazione degli intorni e degli spazi inedificati contigui.

CAPO III: FRAGILITÀ

ART. 27 – AREE A RISCHIO IDRAULICO ED A DISSESTO IDROGEOLOGICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio"
2. Legge Nazionale n. 183 del 18.05.1989, Art. 17

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola 07.01, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" e Tavola n. 07.03, "Carta delle Fragilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Trattasi di aree individuate e classificate dagli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore in relazione alla pericolosità idraulica:
 - a) P4, molto elevata (Artt. 15 e 17 delle Norme di Attuazione del P.A.I. 1^a Variante - Adottato con delibera del Comitato Istituzionale n.4 del 19 giugno 2007);
 - b) P0, ridotta (Artt. 57 -58 -59 - 60 delle Norme di Attuazione del PTCP
 - c) P1, moderata (Artt. 57 -58 - 60 delle Norme di Attuazione del PTCP approvato con la DGRV n. 1137 del 23.03.2010);
 - d) Area a rischio idraulico Piano di Area della Pedemontana Vittoriese ed Alta Marca (art. 4 delle Norme Tecniche;
 - e) Aree di esondazione o ristagno idrico individuate dal presente strumento urbanistico .
e del dissesto idrogeologico derivante dalle seguenti condizioni
Trattasi di aree individuate e classificate dagli strumenti di pianificazione urbanistica in relazione alla pericolosità geologica;
 - f) Aree interessate da fenomeni franosi individuate dal presente Piano;

DIRETTIVE

5. Il PI provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree in armonia con i P.A.I..
6. Il PI ed i PUA dovranno prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nei PAI e nel PATI. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi.
7. Per gli ambiti territoriali individuati in cartografia e localizzati a Falzè di Piave (in comune di Sernaglia della Battaglia) e Bosco (in comune di Vidor) i Comuni in sede di redazione del P.A.T. e/o del P.I. dovranno verificare ed eventualmente modificare la perimetrazione delle aree tenendo conto dei risultati emersi dallo studio predisposto dall'Università di Padova.
8. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, il P.I. dovrà contenere uno studio di compatibilità idraulica per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative con particolare riferimento a:
 - a) variazioni del grado di permeabilità e modalità di risposta agli eventi meteorici del suolo, con eventuale individuazione di superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque;
 - b) trattenuta temporanea dei colmi entro invasi appositamente predisposti;
 - c) adeguamento della struttura delle rete di fognatura a servizio delle aree urbanizzate con una pianificazione dei punti di recapito dei sistemi fognari alla rete idrografica esistente, escludendo la possibilità per alcuni corsi d'acqua critici a fungere da ricettori;
 - d) la neutralizzazione in loco degli incrementi dei deflussi conseguenti alle acque meteoriche.
9. La definizione nel P.I. e nei P.U.A. di misure compensative dovrà essere accompagnata da azioni che favoriscano un risparmio di risorsa idrica tramite recupero/riutilizzo dell'acqua nei periodi di siccità attraverso:
 - a) la sistemazione ed il recupero, in funzione idraulica, di alcune delle maggiori cave esistenti, con riferimento alla possibilità di una loro utilizzazione come bacini d'invaso per la difesa dalle piene e per l'accumulo di acque da destinare all'irrigazione tramite la rete artificiale di irrigazione presente;
 - b) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per alimentare il sistema antincendio di cui devono dotarsi le zone produttive;

- c) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per alimentare il sistema di irrigazione delle aree a verde sia private che pubbliche;
- d) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per utilizzo nel lavaggio di strade;
- e) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per utilizzazione come acqua per il lavaggio di mezzi e/o di attrezzature (ad esempio i cassonetti, i mezzi impiegati per la raccolta di rifiuti urbani, etc.);
- f) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per riutilizzo in cicli di produzione nei quali non è indispensabile un'acqua di elevata qualità.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 10. I vincoli, le norme e le direttive dei PAI finalizzate sia a prevenire la pericolosità idraulica, sia ad impedire la creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili, sono di applicazione obbligatoria e vincolante.
- 11. Il rilascio dei certificati di agibilità degli interventi realizzati è subordinato all'attestazione di compatibilità del progetto di allacciamento alla rete fognaria delle acque bianche o miste emessa dal soggetto gestore.
- 12. Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica la D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006 "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici" e successive modifiche ed integrazioni.
- 13. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

ART. 28 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 07.03, "Carta delle Fragilità".

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Trattasi della classificazione di un'area con riferimento alla compatibilità dell'intervento urbanistico con le caratteristiche geologiche dei terreni.
4. La classificazione delle penalità ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento:
 - alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione;
 - alla compressibilità dei terreni;
 - alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico;
 - alla stabilità dei versanti;
 - alla capacità di drenaggio locale;
 - alla profondità della superficie di falda;
 - alla sismicità ed ad altre caratteristiche geologiche minori.
5. Sono individuate ai sensi del precedente comma 3 del presente Articolo, tre categorie di terreno:
 - a) "aree idonee" comprendenti buona parte delle aree pianeggianti con prevalenza di terreni ghiaiosi;
 - b) le "aree idonee a condizione" comprendenti la maggior parte del territorio comunale collinare e le aree di pianura soggette a criteri di attenzione per quanto riguarda la vulnerabilità intrinseca.
 - c) le "aree non idonee", in cui l'edificazione non è consentita a causa della elevata penalizzazione locale: aree soggette a esondazione, aree interessate ad attività di cava, anche estinte, ex discariche, ad elevata pendenza, aree franose, aree ad importante rischio idraulico.

DIRETTIVE

6. Il P.I., tenuto conto delle previsioni del P.A.T.I e del P.A.T. ed in relazione alla classificazione sismica del comune, provvederà a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione di cui al presente Articolo, ed in conformità alle Norme tecniche emanate con il D.M. 11/3/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2008, "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Dal punto di vista del rischio sismico tutto il territorio del Quartier del Piave è classificato sismico di seconda categoria; tale classificazione è stata aggiornata, alla luce dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.03.2003 n. 3274, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica"; con l'inserimento in zona 2 realizzato dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto.
8. Le tre categorie di terreno sono così regolamentate:
 - a) "aree idonee": non vi sono limiti geologici o geotecnici all'utilizzo urbanistico infatti, la falda è profonda, il drenaggio è buono, le caratteristiche geotecniche dei terreni sono ottime, non vi sono problemi di stabilità o di rischio idraulico. In base alla normativa statale e regionale vigente, qualsiasi intervento edificatorio deve essere accompagnato dalle specifiche "Relazione geologica" e "Relazione geotecnica", firmata da tecnico abilitato (DM 11/03/1988 e DM 14/01/2008);
 - b) le "aree idonee a condizione": le prescrizioni sono riferite alla possibile presenza di aree a difficoltà di drenaggio, alle possibili problematiche di erosione e instabilità dei pendii, alle remote possibilità di esondazioni, alla vulnerabilità intrinseca della falda, alle caratteristiche geomeccaniche mediocri, alla presenza contemporanea di più criticità. In tali aree l'edificazione è possibile ma è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata:
 - indagine geologica e geotecnica;
 - verifica di compatibilità idraulica;
 - rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico;

- definizione della amplificazione sismica locale e, se necessario, del rischio di liquefazione dei terreni sabbiosi;

il tutto al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico, verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato, definire le modalità dei movimenti terra consentiti, stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale;

- c) le "aree non idonee": l'edificabilità in tali zone è preclusa a causa del drenaggio molto difficoltoso, delle frequenti condizioni di saturazione del terreno, delle caratteristiche geomeccaniche scadenti, della possibilità di esondazione, del dissesto geologico-idraulico limitato, della vulnerabilità elevata della falda. In tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi come definiti all'Art. 3 del D.P.R. 380/2001, fatti salvi:
- gli interventi sull'esistente di cui all'Art. 3, comma 1, lett. a),b),c), d) del D.P.R. 380/2001;
 - gli interventi previsti dal Titolo V della L.R. 11/2004 limitatamente a quanto previsto all'Art.44, comma 4, lett. a) in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
 - sono ammessi interventi di nuova costruzione da sottoporre ad un Accordo ex LR 11/2004 Artt. 6 e 7 da individuare in sede di P.I..

Nelle aree non idonee verrà prevista la possibilità di realizzare interventi di carattere infrastrutturale previo approfondimento geologico.

ART. 29 – VINCOLO SISMICO – O.P.C.M. 3274/2003

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.M. 14 gennaio 2008, Norme tecniche per le costruzioni.
2. O.P.C.M. 3274/2003
3. D.G.R. n. 71/2008
4. Legge Regionale n. 13/2004
5. Legge Regionale n. 38/2004

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

Tavola n. 07.03, "Carta delle Fragilità".

CONTENUTI E FINALITÀ

6. La classificazione sismica del territorio dei comuni è finalizzata a disciplinare la progettazione e costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni sismiche, nonché la valutazione della sicurezza degli interventi di adeguamento su edifici esistenti soggetti al medesimo tipo di azioni.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Dal punto di vista del rischio sismico, ai sensi del O.P.C.M. 3274/2003, tutto il territorio del PATI è stato classificato sismico di seconda categoria, l'utilizzo urbanistico dovrà avvenire alla luce della vigente normativa in materia tenendo conto della specifica cartografia contenuta nello Studio di Compatibilità sismica.
8. Nelle aree indicate nella Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica come:
 - "aree stabili suscettibili di amplificazione sismica" all'interno del PI l'utilizzo urbanistico o edificatorio o per realizzare sistemi, reti di comunicazione ed infrastrutturali e corridoi per i trasporto energetico, dovrà essere preceduto da una accurata definizione della amplificazione sismica locale, con particolare riferimento alla determinazione delle Vs30 e della profondità del bedrock sismico;
 - per quanto riguarda le "aree suscettibili di instabilità" all'interno del PI l'utilizzo urbanistico o edificatorio o per realizzare sistemi, reti di comunicazione ed infrastrutturali e corridoi per i trasporto energetico oltre ad una accurata definizione della amplificazione sismica locale secondo le disposizioni precedentemente esposte, dovranno essere approfondite le problematiche di instabilità e, ove confermate, prevedere la realizzazione dei necessari interventi.

CAPO IV: TRASFORMABILITÀ - TUTELE

ART. 30 – RETE ECOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992)
2. Direttiva Habitat 92/43/CEE
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13 comma 1 lett. d)
4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola n. 07.04, "Carta della Trasformabilità".

CONTENUTI E FINALITÀ

6. La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.
7. La "Rete ecologica" è definita dall'insieme degli elementi costitutivi di livello intercomunale:
 - a) core area (area nucleo): area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducendosi. Costituisce l'ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento;
 - b) buffer zone (area di connessione naturalistica): fascia adiacente alla core area che costituisce il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali e svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione (effetto filtro);
 - c) corridoi ecologici principali: sono fasce di ambiente omogeneo, che si differenziano dalla natura della matrice in cui sono collocati, fondamentali per la costruzione di connessioni nelle aree rurali e con specifica attenzione alle relazioni con gli ambiti che presentano idonee caratteristiche nei comuni contermini;
 - d) varchi: punti in cui è necessario mantenere libero il territorio da infrastrutture ed edificazione o, se non possibile, prevedere una urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrappassi faunistici) alla fauna. Unitamente ai corridoi, sono determinanti per gli spostamenti (a fini trofici, di riproduzione, ecc.) della fauna, così importante nei processi di trasformazione energetica dell'ecosistema.
8. Le finalità dell'individuazione e regolamentazione delle rete ecologica sono legate al mantenimento dello spazio necessario per l'evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di autopoiesi del sistema ambientale.

DIRETTIVE

9. Il PI sulla base degli indirizzi del PATI dovrà prevedere una specifica disciplina degli elementi della rete ecologica attraverso:
 - il miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea;
 - la conservazione ed il potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, macchie boscate, ecc);
 - gli interventi di ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica;
 - la tutela, riqualificazione e miglioramento del verde pertinenziale, in particolare di quello inserito nella rete ecologica;
 - l'indicazione degli interventi atti a consentire la connessione dei corridoi ecologici in presenza di barriere di origine antropica.
 - la valutazione di compatibilità ambientale delle opere ed infrastrutture che possono comportare ulteriore antropizzazione in corrispondenza dei varchi della rete ecologica.
10. Il PI, in rapporto alle previsioni del PATI., definirà:
 - gli interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, contestuali o preventivi, al fine di potenziare e garantire l'efficacia della rete ecologica e risolvere le discontinuità/interruzioni evidenziate dal PATI;
 - le modalità di incentivazione della rete ecologica promuovendo forme di adozione e gestione da parte di soggetti pubblici e/o privati di aree e spazi integrati o da integrare, nella rete ecologica intercomunale.

11. Il PI dovrà recepire le indicazioni riguardanti la costruzioni delle reti ecologiche a livello sovracomunale, definite dalla pianificazione di livello superiore e in ogni caso definire:
- fasce periurbane di miglioramento ecologico;
 - perimetri di aree produttive potenzialmente critici;
 - nodi di rete ecologica;
 - aree tampone;
 - opere lineari previste;
 - siepi e filari;
 - ambiti agricoli ad elevata permeabilità residua;
 - ambiti agricoli con presenza significativa di siepi e filari.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

12. Sono vietati in tutti gli ambiti interessati dagli elementi costitutivi della rete ecologica:

impianti e manufatti minori

- le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;
- l'illuminazione dei sentieri e della viabilità minore;
- l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati ed il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità vicinale e poderale gravata da servitù di pubblico passaggio (ad eccezione dei mezzi di servizio occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale);
- la realizzazione di manufatti (muri, canali artificiali, ecc.) in grado di creare barriera al transito degli animali o ridurre l'ampiezza del varco;

flora e fauna

- qualsiasi mutamento delle superfici boscate di antico impianto e/o con presenza di "specie autoctone" dell'orizzonte di vegetazione. Tali superfici sono inoltre soggette a ripristino se compromesse da incendi o tagli indiscriminati. Sono ammessi interventi di miglioramento e riassetto boschivo, anche con sostituzione e riqualificazione delle specie arboree ed arbustive, secondo le indicazioni della normativa specifica vigente. Il mutamento permanente di superficie boscata, nelle more della disciplina specifica di settore, è ammesso unicamente per la coltura viticola ed esclusivamente su superfici boscate degradate e di recente formazione;
- l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone.

13. Sono vietati in tutti gli ambiti individuati quali core area (area nucleo):

interventi edilizi

- g) la nuova edificazione. È ammessa la ristrutturazione dei volumi esistenti secondo i caratteri tipologici delle forme tradizionali dell'edilizia rurale, con un ampliamento massimo di volume pari a mc 800.
- Negli ambiti che coincidono con le fasce di interconnessione definite dal Piano Ambientale nei Palù è ammessa la nuova edificazione per destinazioni turistico-ricettive per le quali il PAT e/o il PI dovranno prevedere:
 - una puntuale e specifica individuazione e schedatura;
 - l'attuazione subordinata alla definizione di un accordo tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004.

impianti e manufatti minori

- la costruzione di impianti fotovoltaici, solari ed eolici ad esclusione degli impianti integrati nelle strutture edilizie per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dello stesso edificio;
- la costruzione di recinzioni nei fondi agricoli se non a semplice staccato o a siepe, salvo quelle strettamente attinenti gli insediamenti agricoli e residenziali;
- l'apposizione di cartelli pubblicitari (esclusa segnaletica stradale, escursionistica, agrituristica e per la vendita al dettaglio di prodotti agricoli);

difesa del suolo

- gli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici ed idraulici presenti, nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale, ad esclusione delle operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici;
- gli interventi di trasformazione del suolo che comportino riduzione della superficie interessata da vegetazione arboreo-arbustiva, in particolare quelli volti a rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi costituenti la struttura portante del corridoio. Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.);

- l'impermeabilizzazione (in cemento, pavimentate, ecc.) delle aree pertinenziali se non per lo stretto necessario a garantire l'adeguato accesso pedonale all'edificio. E' fatta salva la possibilità di sistemare le aree pertinenziali agli edifici purché non modifichi la morfologia dei luoghi e comprometta la percezione degli stessi e quella del quadro scenico d'insieme;
- la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;
- l'accumulo e lo stoccaggio di letame sul terreno. E' ammesso lo spargimento agronomico di liquami zootecnici e letame nei limiti imposti dalla normativa di settore.

flora e fauna

- la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della L.R. n. 53 del 15.11.1974;
- l'utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È ammesso il taglio annuale o poliennale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite). È obbligatorio il mantenimento e la ricostituzione delle siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di mantenere o ricreare una composizione planiziale. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali planiziali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano.

14. Sono vietati negli ambiti interessati dagli elementi costitutivi della rete ecologica ricompresi nei singoli ATO:

a) ATO n. 1: Sottosistema ecologico ambientale intercomunale collinare
interventi edilizi

- l'ampliamento degli edifici localizzati in core area. Negli ambiti che coincidono con il territorio comunale di Refrontolo il divieto all'ampliamento degli edifici potrà essere derogato dal PAT e/o il PI mediante una puntuale e specifica individuazione, schedatura e regolamentazione degli interventi ammessi sui fabbricati;
- l'ampliamento degli edifici localizzati in buffer zone con destinazioni diverse da quelle residenziali, produttive primarie e turistico-ricettive;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici localizzati in core area verso destinazioni residenziali e produttive secondarie;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici localizzati in buffer zone verso destinazioni produttive secondarie;

impianti e manufatti minori

- la manomissione di recinzioni o delimitazioni in materiali tradizionali (es. muretti a secco). Sono fatti salvi gli interventi necessari alla normale manutenzione e conservazione;

difesa del suolo

- la manomissione di strade carrarecce, percorsi, sentieri. L'allargamento o il prolungamento della viabilità vicinale ed agraria esistente è ammessa previa idonea giustificazione tecnica, agronomica e geologica, nel rispetto della morfologia dei luoghi, con mantenimento dei profili naturali del terreno, contenimento delle dimensioni delle scarpate e dei rilevati, nonché ricostruzione della continuità boschiva;
- le sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate, con larghezza superiore a metri 1,50, nei versanti con pendenza tra il 35% e il 60%;

flora e fauna

- la riconversione colturale di superfici boscate su aree con pendenza superiore al 60%.
- la trasformazione dei versanti boscati esposti a Nord;

colture e attività agricole

- la trasformazione di impianti viticoli tradizionali con sistemazioni di interesse ambientale e paesaggistico (gradoni, ciglioni, girapoggio, ecc.) in impianti industriali con modificazioni ed alterazioni dell'assetto morfologico caratterizzante i luoghi. È sempre esclusa la sistemazione agraria a ritocchino. È prescritta la dotazione, per i nuovi impianti vitati, di un idoneo sistema di gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento al fine di garantire la stabilità idrogeologica dei versanti.

b) ATO n. 2: Sottosistema ecologico ambientale intercomunale del Piave e dei corsi d'acqua
interventi edilizi

- l'ampliamento degli edifici localizzati in core area con destinazioni diverse da quelle turistico-ricettive;
- l'ampliamento degli edifici localizzati in buffer zone con destinazioni diverse da quelle residenziali, produttive primarie e turistico-ricettive;

- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici localizzati in core area con destinazioni produttive secondarie e primarie;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici localizzati in buffer zone con destinazioni produttive secondarie;

impianti e manufatti minori

- l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati ed il transito con mezzi motorizzati fuori della viabilità vicinale e podereale gravata da servitù di pubblico passaggio (ad eccezione dei mezzi di servizio occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale);

difesa del suolo

- la manomissione di strade carrarecce, percorsi, sentieri;
- la manomissione di rogge, fossi, canali di irrigazione e di scolo, pozzi. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla normale manutenzione e conservazione;
- la manomissione e/o modificazione delle aree circostanti le fonti di risorgiva;
- gli interventi di bonifica ;
- gli interventi che comportino la modifica della natura e consistenza pedologica dei terreni;
- gli interventi comportanti alterazioni della morfologia tipica dei luoghi, nonché tutti gli interventi in grado di compromettere le relazioni visive tra gli elementi caratterizzanti l'area del Piave;

flora e fauna

- qualunque attività in grado di intaccare e ridurre la superficie dell'ecosistema ripario-fluviale rappresentato dall'insieme delle biocenosi comprese nelle zone umide e nella zona di alveo. Sono ammessi gli interventi finalizzati alla migliore gestione dell'ambiente ed alle attività di studi e ricerca scientifica e la conversione delle superfici coltivate a seminativo per finalità di rinaturalizzazione, secondo le misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale;

colture e attività agricole

- la trasformazione di superfici a prato stabile, come definite e riconosciute dal Progetto Pilota SIC Palù (in alternativa ortofoto volo italia 2007). E' possibile la trasformazione/riconversione dei seminativi in prati stabili, con sfalcio controllato;
- l'adozione di metodi di produzione e di allevamento diversi da quelli biologici. È ammessa la pratica di agricoltura integrata.

c) ATO n. 3: Sottosistema ecologico ambientale intercomunale della bonifica storica dei Palù

interventi edilizi

- l'ampliamento degli edifici localizzati in core area;
- l'ampliamento degli edifici localizzati in buffer zone con destinazioni diverse da quelle residenziali, produttive primarie e turistico-ricettive;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici localizzati in core area con destinazioni produttive secondarie e primarie;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici localizzati in buffer zone con destinazioni produttive secondarie;

impianti e manufatti minori

- la manomissione di recinzioni o delimitazioni in materiali tradizionali (es. muretti a secco). Sono fatti salvi gli interventi necessari alla normale manutenzione e conservazione;

difesa del suolo

- la manomissione di strade carrarecce, percorsi, sentieri;
- la manomissione di rogge, fossi, canali di irrigazione e di scolo, pozzi. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla normale manutenzione e conservazione;
- la manomissione e/o modificazione delle aree circostanti le fonti di risorgiva;
- il drenaggio tubolare sotterraneo;
- gli interventi comportanti alterazioni della morfologia e/o della sistemazione agraria tipici dei luoghi, nonché tutti gli interventi in grado di compromettere le relazioni visive e paesaggistiche tra filari di alberi, siepi e il loro immediato intorno;

flora e fauna

- la trasformazione di superfici boscate, definite ai sensi della L.R. 52/78 anche se inferiori ai 2000 mq, in altra qualità di coltura. E' possibile l'imboschimento dei seminativi;
- rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea). Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.);
- l'utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È ammesso il taglio annuale o poliennale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es.

ceppaie esaurite). E' fatto obbligo di mantenere e ricostituire le siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di mantenere o ricreare una composizione planiziale. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali planiziali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano;

colture e attività agricole

- la trasformazione di superfici a prato stabile, come definite e riconosciute dal Progetto Pilota SIC Palù. E' possibile la trasformazione/riconversione dei seminativi in prati stabili, con sfalcio controllato;
 - l'adozione di metodi di produzione e di allevamento diversi da quelli biologici. È ammessa la pratica di agricoltura integrata;
15. Il P.I. può prevedere delle modifiche alla localizzazione degli elementi costitutivi della rete ecologica conseguenti la implementazione degli interventi, previa puntuale descrizione delle ragioni che giustificano un miglior esito progettuale. Le eventuali modifiche introdotte in sede di P.I. non possono comunque stravolgere gli obiettivi ed i contenuti progettuali del P.A.T.I. e la qualità complessiva della rete ecologica.
16. Le eventuali violazioni delle prescrizioni citate al presente Articolo comportano la sanzione accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 31 – CONI E LIMITI VISUALI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

1. Tavola n. 07.04, "Carta della Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

2. Il PATI QdP individua coni e limiti visuali in corrispondenza del territorio:
 - a sud della S.P. n. 32 in comune di Sernaglia della Battaglia;
 - a nord della S.P. n. 34 in comune di Vidor, Farra di Soligo, Pieve di Soligo.
3. Il PATI QdP finalizza i coni e limiti visuali alla salvaguardia degli elementi singolari, paesaggi o ambienti costruiti dei quali si riconosce il valore dal punto di vista storico, artistico, culturale e ambientale.

DIRETTIVE

4. Il P.I. dovrà procedere alla:
 - precisazione della loro localizzazione;
 - determinazione della distanza in cui l'edificazione sarà da vietare, considerando il vertice in cui viene posto il cono visuale e l'angolo ad esso assegnato;
 - determinazione degli interventi sugli edifici esistenti;
 - definizione degli interventi ammissibili.

TITOLO II: SISTEMA PRODUTTIVO

ART. 32 – DEFINIZIONE DELL'AMBITO INTERCOMUNALE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

CONTENUTI E FINALITÀ

1. L'ambito del sistema intercomunale produttivo è definito sulla base del quadro conoscitivo, degli obiettivi del Documento Preliminare e della Relazione Ambientale, in costante riferimento al PTCP di Treviso ed al Rapporto Ambientale, nonché dei contenuti espressi e rappresentati negli elaborati tecnici e nelle Tavole di analisi e di Piano, secondo le modalità e nella misura specificate negli articoli seguenti.
2. L'Ambito intercomunale produttivo è articolato in:
 - a) zone per attività produttive di rilevanza provinciale;
 - b) zone attività produttive di rilevanza locale non ampliabili;
 - c) aree occupate da attività produttive da mitigare;
 - d) aree occupate da attività produttive da trasferire;come evidenziato nella Tavola n. 07.04, "Carta della trasformabilità."

CAPO I: AREE PRODUTTIVE ESISTENTI

ART. 33 – ZONE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RILEVANZA PROVINCIALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 07.04, "Carta della Trasformabilità".

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Gli ambiti destinati ad attività produttive già riconosciuti dal PTCP e confermati dal PATI sono:
 - a) Zona industriale Pieve di Soligo;
 - b) Zona industriale di Falzè di Piave (Comune di Sernaglia della Battaglia);
 - c) Piano Insediamenti Produttivi di Soligo (Comune di Farra di Soligo);
 - d) Zona industriale Vidor;
 - e) Zona industriale Moriago della Battaglia;
 - f) Zona industriale di Refrontolo.
5. Il PATI finalizza tali ambiti alla:
 - a) rilocalizzazione e/o dismissione di attività produttive site in zona D come definite al successivo Art. 34;
 - b) rilocalizzazione e dismissione di attività produttive site in zona impropria come definite ai successivi Art. 35 e 36;
 - c) ampliamento di attività già presenti nel territorio del QdP;
per una riorganizzazione complessiva delle aree produttive ed una qualificazione della struttura interna di servizi di rilevanza comunale e intercomunale.
6. La procedura per implementare gli obiettivi elencati al comma precedente è esclusivamente quella dello SUAP di cui al DPR 447/1998, definita al successivo Art. 37 delle presenti NT,

DIRETTIVE

7. Il PI in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni fissate dal PATI persegue le finalità di cui al precedente comma 5° del presente Articolo definendo:
 - a) gli ambiti destinati alla rilocalizzazione delle attività produttive, mediante l'applicazione dello SUAP, individuando:
 - le specifiche zone territoriali omogenee;
 - i parametri urbanistici;
 - la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie e stradali ammesse.
 - b) gli ambiti esclusi dallo sviluppo insediativo e dall'applicazione dello SUAP tra cui:
 - quelli interessati dalle invariati di cui al precedente Titolo I, Capo II;
 - quelli sottoposti a vincolo ex 431/85 esterni all'urbanizzazione consolidata e all'edificazione diffusa;
 - quelli interessati dalla tutela dell'idrografia principale ai sensi del precedente Art. 16 delle presenti Norme Tecniche;
 - c) gli strumenti attuativi garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e valutando la possibilità di operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica;
 - d) la priorità per l'insediamento di tipologie produttive:
 - omogenee e di filiera;
 - a basso grado di inquinamento;
 - che garantiscano un'occupazione qualificata.
 - e) le destinazioni d'uso ammesse, fatta salva la destinazione produttiva principale, nelle zone individuate dal PI, tra:
 - usi ricettivi alberghieri ed extralberghieri, residence;
 - commercio al dettaglio, pubblici esercizi, artigianato di servizio, attività terziarie;
 - centri direzionali e uffici;
 - attività fieristiche, ricreative, di rappresentanza;
 - attività industriali;

- artigianato produttivo;
- commercio all'ingrosso, centri per la logistica;
- servizi prescolastici, asili nido e scuole materne;
- attrezzature per il verde e lo sport;
- parcheggi pubblici e di uso pubblico e parcheggi pertinenziali;
- laboratori di ricerca.

7bis. Il PI potrà individuare apposite zone destinate all'insediamento di attività terziarie e a servizio dell'ambito produttivo, già definite al comma 7 lettera e) del presente articolo, definite in relazione a:

- a) criteri di **concentrazione** geografica areale e lineare degli insediamenti, in cui gli indirizzi progettuali fanno riferimento a:
 - preferenza di localizzazione lungo i fronti stradali principali;
 - continuità spaziale dell'area individuata;
- b) criteri di **dotazioni infrastrutturali (servizi e sottoservizi)** in cui gli indirizzi progettuali fanno riferimento a:
 - presenza di allacciamento dell'area alla rete acquedottistica;
 - presenza di fognatura separata (acque bianche e acque nere);
 - presenza di allacciamento all'impianto di depurazione;
- c) criteri di **compatibilità ambientale** in cui gli indirizzi progettuali fanno riferimento a:
 - utilizzo di aree non contigue con attività classificate di classe I e II (attività insalubri);
 - utilizzo di aree non contigue con attività che comportano emissione di polvere, rumore e fonti di inquinamento;
 - utilizzo di aree non comprese all'interno delle reti ecologiche;
 - utilizzo di aree non comprese all'interno di coni visuali, quinte paesaggistiche, contesti figurativi;
 - utilizzo di aree non comprese all'interno del sistema di invariants;
 - realizzazione di una fascia arborata con piante autoctone di mascheratura nei lati contigui ad attività produttive esistenti;
- d) criteri di **funzionalità interna** (condizioni minime per l'insediamento funzionale) in cui gli indirizzi progettuali fanno riferimento a:
 - presenza di standard minimi di parcheggio;
 - presenza di standard minimi di aree a verde;
 - mantenimento di superficie permeabile congrua;
 - mantenimento di allineamento del fronte stradale (anche con arretramento dal bordo stradale);
- e) criteri di **accessibilità** in cui gli indirizzi progettuali fanno riferimento a:
 - presenza di accessibilità esistente;
 - connessione alla rete della mobilità lenta;
 - controllo e unitarietà degli accessi e/o loro separazione dalle zone a destinazione produttiva secondaria.

8. Il PI, in coerenza con le indicazioni della VAS del PATI, monitora le trasformazioni territoriali riguardanti il sistema produttivo e individua gli interventi di trasformazione urbanistica in attuazione delle previsioni del PATI sulla base dei seguenti indicatori:

- a) stato di attuazione delle aree esistenti;
- b) stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
- c) quantificazione e qualificazione della domanda generata dalla:
 - rilocalizzazione e/o dismissione di attività produttive site in zona D come definite al successivo Art. 34;
 - rilocalizzazione e dismissione di attività produttive site in zona impropria come definite ai successivi Art. 35 e 36;
 - ampliamento di attività già presenti nel territorio del QdP;
 - riorganizzazione delle aree produttive.
- d) presenza di vincoli urbanistici e territoriali;
- e) presenza di ambiti di degrado paesaggistico e ambientale;
- f) presenza di ambiti ad elevata vulnerabilità ambientale;

procedendo contestualmente all'aggiornamento del censimento delle attività produttive in zona impropria e ad alto impatto ambientale ed antropico e delle relative priorità di trasferimento sulla base criteri definiti al successivo Art. 36 comma 6.

9. Gli interventi di trasformazione urbanistica previsti dai PAT e/o PI dei singoli comuni dovranno essere accompagnati:
 - a) dalla realizzazione della viabilità di collegamento nord-sud che metterà in comunicazione la SP n. 32 alla SP n. 34 attraversando le zone industriali di Sernaglia della Battaglia, Pieve e Farra di Soligo;
 - b) dalla realizzazione della viabilità di collegamento est ovest che metterà in comunicazione le zone industriali di Moriago della Battaglia e Vidor.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. Gli interventi di trasformazione urbanistica sono subordinati alla redazione di PUA che assumono i contenuti e l'efficacia del Programma di Intervento di cui all'Art. 16 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179 e alla definizione, nel caso di coinvolgimento di più comuni, di un accordo di programma, ai sensi dell'Art. 7 della LR 11/04, sottoscritto obbligatoriamente da:
 - a) Comuni il cui territorio è interessato dall'ampliamento;
 - b) Comuni di residenza delle attività da ampliare o rilocalizzare;
che preveda l'utilizzo e la ripartizione su base comunale delle specifiche risorse finanziarie generate dagli interventi;
 - c) oneri di urbanizzazione secondari;
 - d) contributi correlati al costo di costruzione;
 - e) ICI da aree fabbricabili;
 - f) ICI sui fabbricati;
 - g) eventuali altri contributi esterni;
finalizzati alla riqualificazione ambientale e urbanistica del territorio.
11. Nelle aree sottoposte ad obbligo di PUA dai PRG vigenti alla data adozione del PATI, qualora sussista una delle seguenti condizioni:
 - a) il PUA non sia vigente;
 - b) siano decorsi i termini per la decadenza del PUA e della relativa convenzione e non siano state realizzate le opere di urbanizzazione primaria;
il PI dovrà riservare una quota della superficie territoriale (nella fattispecie a) o fondiaria (nella fattispecie b) uguale al 50% alla rilocalizzazione di attività produttive site in:
 - c) zona impropria come definite ai successivi Art. 35 e 36;
 - ed in subordine site in:
 - d) zona D come definite al successivo Art. 34.
12. Nel caso in cui il Comune accerti che il territorio oggetto del PATI del QdP non necessiti, o necessiti parzialmente, di aree per la rilocalizzazione delle attività produttive di cui alle precedenti lettere c) e d) è consentito nel PI compensare la mancata riserva della quota di superficie territoriale e/o fondiaria mediante un Accordo tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004 che preveda:
 - a) la cessione al Comune di una quota delle aree;
 - b) la realizzazione di opere di urbanizzazione
in proporzione al valore economico della riserva e nel rispetto degli istituti perequativi previsti dal PRC.

ART. 34 – ZONE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RILEVANZA LOCALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 07.04, "Carta della Trasformabilità".

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Gli ambiti destinati ad attività produttive di rilevanza locale sono tutti quelli destinati dai PRG vigenti alla data di entrata in vigore del PATI a zone di tipo D produttive ad esclusione di quelle individuate nel precedente Art. 33.
5. Tali ambiti sono considerati di carattere non strategico e sono finalizzati alla organizzazione delle attività in essere o alla riconversione funzionale e insediativa secondo quanto previsto dall'art. 12 del PTCP di Treviso e nelle successive direttive e prescrizioni del presente articolo.

DIRETTIVE

6. Il PI in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati dal PATI e le direttive dei Progetti Strategici definisce:
 - a) le zone destinate ad attività produttive da confermare e qualificare individuando, nel rispetto della capacità insediativa teorica vigente alla data di entrata in vigore del PATI:
 - le azioni di riqualificazione e riordino;
 - le modifiche ai perimetri e le trasposizioni di zona finalizzate alla ricucitura dei margini ed alla miglior organizzazione e infrastrutturazione delle aree che non comportino l'aumento della superficie territoriale;
 - b) le zone destinate ad attività produttive non compatibili con il contesto abitativo, ambientale o paesaggistico attiguo individuando:
 - le azioni di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale;
 - le modalità di applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica e del credito edilizio;
 - c) le destinazioni d'uso, con esclusione di quelle secondarie, tra le quali:
 - usi ricettivi alberghieri ed extralberghieri, residence;
 - commercio al dettaglio, pubblici esercizi, artigianato di servizio, attività terziarie;
 - centri direzionali e uffici;
 - attività fieristiche, ricreative, di rappresentanza;
 - commercio all'ingrosso, centri per la logistica;
 - servizi prescolastici, asili nido e scuole materne;
 - attrezzature per il verde e lo sport;
 - parcheggi pubblici e di uso pubblico e parcheggi pertinenziali;
 - laboratori di ricerca,individuando nel contempo le azioni di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale e le modalità di applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica e del credito edilizio.
7. Il PI, in coerenza con le indicazioni della VAS del PATI, monitora le trasformazioni territoriali riguardanti il sistema produttivo e individua gli interventi di trasformazione urbanistica in attuazione delle previsioni del PATI sulla base dei seguenti indicatori:
 - a) stato di attuazione delle aree esistenti;
 - b) stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
 - c) quantificazione e qualificazione della domanda generata dalla:
 - rilocalizzazione di attività produttive site in zona D come definite nel presente Articolo;
 - rilocalizzazione di attività produttive site in zona impropria come definite ai successivi Art. 35 e 36;
 - ampliamento di attività già presenti nel territorio del QdP da realizzarsi nelle zone per attività produttive di rilevanza provinciale come definite nel precedente Art. 33 o nelle aree riservate da PI ai sensi del precedente comma 9 dell'Art. 33 e del comma 11 del presente Articolo;
 - riorganizzazione delle aree produttive.
 - d) presenza di vincoli urbanistici e territoriali;
 - e) presenza di ambiti di degrado paesaggistico e ambientale;
 - f) presenza di ambiti ad elevata vulnerabilità ambientale.

procedendo contestualmente all'aggiornamento del censimento delle attività produttive in zona impropria e ad alto impatto ambientale ed antropico e delle relative priorità di trasferimento sulla base criteri definiti al successivo Art. 36 comma 6.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Gli interventi di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale del sistema insediativo produttivo sono ammessi esclusivamente all'interno delle zone individuate dal PAT e dal PI.
9. Gli interventi che comportino modifica ai perimetri e trasposizioni di zona come definiti nel precedente comma 6, lettera a), secondo capoverso, sono subordinati alla procedura dello SUAP di cui al DPR 447/1998 definita al successivo Art. 37 delle presenti NT. La modifica non può comportare aumenti della superficie territoriale totale
10. Gli interventi di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale sono subordinati alla redazione di PUA.
11. Nelle aree sottoposte ad obbligo di PUA dai PRG vigenti alla data adozione del PATI, qualora sussista una delle seguenti condizioni:
 - a) il PUA non sia vigente;
 - b) siano decorsi i termini per la decadenza del PUA e della relativa convenzione e non siano state realizzate le opere di urbanizzazione primaria;il PI dovrà riservare una quota della superficie territoriale (nella fattispecie a), o fondiaria (nella fattispecie b) uguale al 50% alla rilocalizzazione di attività produttive localizzate in zona impropria.
12. Nel caso in cui il Comune accerti che il territorio intercomunale non necessita, o necessita parzialmente, di aree per la rilocalizzazione delle attività produttive localizzate in zona impropria è consentito compensare la mancata riserva della quota di superficie territoriale e/o fondiaria mediante un Accordo tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004 che preveda:
 - a) la cessione al Comune di una quota delle aree;
 - b) la realizzazione di opere di urbanizzazione;in proporzione al valore economico della riserva e nel rispetto degli istituti perequativi previsti dal PRC.
13. Il PAT non può prevedere nuove zone produttive di rilevanza locale oltre a quelle già presenti nei PRG vigenti alla data di adozione del PATI, fatte salve le previsioni di varianti elaborate ai sensi della LR 61/85 approvate dalla regione successivamente alla stessa data di adozione del PATI.

CAPO II: ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA

ART. 35 – MITIGAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ESSERE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 07.04, "Carta della Trasformabilità".

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il PATI identifica le attività produttive collocate in zona impropria, che debbono essere oggetto di mitigazione, sulla base di quanto individuato dai PRG vigenti alla data di entrata in vigore del PATI come attività da confermare e/o bloccare.

DIRETTIVE

5. Il PAT ed il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PATI e le direttive dei Progetti Strategici definiscono:
 - a) gli interventi di mitigazione da realizzare in riferimento a:
 - tipologia di attività in essere;
 - dimensioni aziendali;
 - destinazioni d'uso attigue l'attività;
 - specificità urbanistiche e territoriali del contesto;
 - specificità ambientali e paesaggistiche del contesto;
 - b) il regime urbanistico ed edilizio vigente sino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente punto a);
 - c) eventuali interventi di compensazione ambientale.
6. Il PAT ed il PI monitorano ed aggiornano le attività esistenti in zona impropria da mitigare sulla base di criteri ambientali ed urbanistici, quali a titolo esemplificativo:
 - la prossimità alle aree di pregio ambiente e/o paesaggistico;
 - la prossimità alle aree residenziali e/o servizi;
 - la dotazione di opere di urbanizzazione;
 - la tipologia di attività;
 - il possesso di certificazioni e/o autorizzazioni in materia ambientale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Gli interventi di ristrutturazione e/o eventuale ampliamento delle superfici non specificatamente destinate alla produzione del bene quali a titolo esemplificativo gli uffici, le sale mostre, le sale riunioni, etc., vengono definiti dal PI e devono essere accompagnati dagli interventi di mitigazione. Gli eventuali ampliamenti delle superfici sopra richiamate sono consentiti fino ad un massimo di 1.500 mq. e comunque nel limite dell'80 per cento della superficie coperta esistente.
8. In assenza di tali interventi e in attesa che il PAT ed il PI definiscano il regime urbanistico ed edilizio vigente si applicano le NTA dei singoli PRG vigenti.
9. Il PI può riclassificare le attività produttive collocate in zona impropria senza comportare una variante al PATI, solo nel caso in cui vengano declassate ad attività produttive da trasferire come regolamentate dal successivo Art. 36.

ART. 36 – ATTIVITÀ PRODUTTIVE DA TRASFERIRE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 07.04, "Carta della Trasformabilità".

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il PATI identifica le attività produttive collocate in zona impropria, che debbono essere oggetto di rilocalizzazione in zona propria di tipo produttivo, sulla base di quanto individuato dai PRG vigenti alla data di entrata in vigore del PATI come attività da trasferire.
5. Le attività che si rilocalizzano dovranno attivare processi di riqualificazione e riconversione, ad altro uso, delle aree di provenienza in applicazione della procedura del credito edilizio di cui al successivo Art. 45 e di quanto previsto al successivo comma 7.

DIRETTIVE

6. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PATI e le direttive dei Progetti Strategici definisce le priorità di trasferimento delle attività produttive sulla base dei seguenti criteri:
 - a) vicinanza ad aree di pregio ambientale e paesaggistico;
 - b) vicinanza ad ambiti residenziali e di servizi;
 - c) assenza di adeguate opere di urbanizzazione;
 - d) presenza di scarichi ed emissioni significative;
 - e) presenza di certificazioni e/o autorizzazioni ambientalie le modalità di riutilizzo dei siti dismessi in riferimento a:
 - f) riqualificazione ambientale del sito;
 - g) destinazioni d'uso attigue all'attività;
 - h) specificità urbanistiche e territoriali del contesto;
 - i) specificità ambientali e paesaggistiche del contesto;
 - j) gli strumenti attuativi garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e valutando la possibilità di operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica;
 - k) eventuali interventi di compensazione ambientale.
7. Il PAT ed il PI monitorano ed aggiornano le attività esistenti in zona impropria da trasferire sulla base di criteri ambientali ed urbanistici, quali a titolo esemplificativo:
 - la prossimità alle aree di pregio ambiente e/o paesaggistico;
 - la prossimità alle aree residenziali e/o servizi;
 - la dotazione di opere di urbanizzazione;
 - la tipologia di attività;
 - il possesso di certificazioni e/o autorizzazioni in materia ambientale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Per queste attività, in attesa che il PI definisca il nuovo regime urbanistico ed edilizio, non sono ammissibili interventi edilizi specifici eccedenti la lettera b) comma 1 del DPR 380/2001.

CAPO III: CRITERI PROCEDURALI E LOCALIZZATIVI

ART. 37 – APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. DPR n. 447 del 20.10.1998, "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
2. L. n. 241 del 07.08.1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
4. Circolare Regionale n. 16 del 30.07.2001.
5. DPR n.160 del 07-09-2010 "Nuovo regolamento dello Sportello Unico per le attività produttive"
6. LR 55/2012 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materie varie".

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Il P.A.T.I. prevede la possibilità di utilizzare la procedura dello sportello unico in variante esclusivamente per la rilocalizzazione o ampliamento delle attività in essere nei casi ed entro i limiti previsti al precedente Titolo II delle presenti NT come integrati dal presente Articolo.

DIRETTIVE

8. Il P.A.T.I. assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello SUAP per le varianti di cui al DPR 160/2010, quelli contenuti nella Circolare Regionale n. 16 del 30/7/2001, in quanto applicabili per effetto delle disposizioni introdotte dalla L.R. n. 11/2004 e della Direttiva comunitaria 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica. In particolare, nella valutazione dei progetti è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
 - a) è da escludere la possibilità di:
 - recuperare edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive;
 - ampliare l'area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto;
 - interessare aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano;
 - interessare attività già oggetto di variante di PRG redatta ai sensi dell'Art. 30 della L.R. n. 61/1985 o ai sensi della L.R. n. 11/1987 e stralciata dalla Regione Veneto in sede di approvazione, qualora non risultino evidenti modifiche di contesto o comunque non siano venuti a decadere i motivi che hanno indotto la Regione ad esprimersi negativamente;
 - interessare gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di PRC, sempre che il progetto non si configuri come "realizzazione" di un nuovo impianto;
 - ledere l'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, crinali, visuali panoramiche, ecc.;
 - b) è necessario:
 - verificare l'integrale rispetto delle prescrizioni e delle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale e provinciale;
 - verificare la compatibilità con le zone di tutela e le zone di vincolo;
 - garantire il rispetto degli standards urbanistici;
 - ricondurre le NTA degli interventi in variante al PRC ai principi definiti dall'Art. 43 delle presenti NT riguardanti la perequazione;
 - convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento;
 - prevedere tutti gli interventi utili per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. L'applicazione della procedura dello SUAP in Variante al PAT, di cui al D.P.R. n. 160/2010 e successive modificazioni, è ammissibile solo ed esclusivamente in applicazione all'istituto del credito edilizio di cui al successivo Art. 45 delle presenti NT. L'ammontare del credito edilizio destinato all'ampliamento dei fabbricati e delle pertinenze destinate all'attività è pari alla superficie lorda di pavimento maturata per effetto della

dismissione e conseguente demolizione dei fabbricati (previa riqualificazione/bonifica ambientale dell'area) occupati da attività produttive collocati in zona impropria, di cui al precedente Titolo II, Capo II delle presenti NT, già individuate nei PI dei singoli comuni.

10. L'applicazione della procedura dello SUAP in Variante al PI non potrà interessare le attività produttive collocate in zona impropria (attività da trasferire) di cui al precedente Art. 36 delle presenti NT.
11. Nelle fattispecie diverse da quelle individuate al precedente comma 9 del presente Articolo l'applicazione della procedura dello SUAP è ammissibile solo ed esclusivamente:
 - a) per gli interventi collocati nelle zone per attività produttive di rilevanza provinciale riconducibili al precedente Art. 33 anche in ampliamento alla ZTO di appartenenza;
 - b) per gli interventi collocati nelle zone per attività produttive di rilevanza locale riconducibili al precedente Art. 34 senza ampliamento della ZTO di appartenenza;
 - c) per gli interventi riguardanti le strutture ricettivo-turistiche;
 - d) per gli interventi riguardanti le strutture agroindustriali;alle seguenti condizioni:
 - e) la superficie lorda di pavimento destinata all'ampliamento dell'attività non può essere superiore a tre volte di quella esistente alla data di adozione del PATI.
 - f) la superficie lorda di pavimento destinata all'ampliamento dell'attività non può essere superiore a 5.000 mq.
12. Le procedure di cui ai precedenti commi 9, 10 e 11 sono assoggettate alla:
 - a) applicazione dell'istituto perequativo;
 - b) definizione di un accordo pubblico privato ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004 o di similari forme di convenzionamento.

ART. 38 - LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
3. Legge Regionale n. 15 del 13 agosto 2004, "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto".

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il P.A.T.I. esclude la possibilità di localizzare all'interno del territorio del Quartier del Piave le grandi strutture di vendita come definite dalla normativa regionale non contemplate dai PRG vigenti alla data di adozione del P.A.T.I..
5. La localizzazione delle altre strutture di vendita, di competenze dei singoli comuni (tra 1.000 e 1.500), deve essere uniformata alle direttive definite al comma successivo del presente articolo.

DIRETTIVE

6. Il P.I. localizza le strutture di vendita diverse dalle grandi strutture (ad es. Parchi commerciali) superiori a 1000 mq sulla base delle seguenti indicazioni:
 - a) compatibilità ambientale:
 - condizioni di coerenza rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto dell'insediamento;
 - inquinamento acustico derivante dalla valutazione di emissioni di traffico;
 - inquinamento atmosferico derivante dalla valutazione sullo stato di incidenza del traffico generato dall'insediamento;
 - tutela delle risorse ambientali rispetto alla morfologia del territorio in coerenza con i parametri della componente idrogeologica e geomorfologica;
 - b) compatibilità insediativa:
 - grado di integrazione dell'insediamento con le altre funzioni di tipo urbano, ovvero aree a servizi, residenziali e produttive;
 - localizzazione dell'insediamento con particolare riferimento al tipo di area (dismessa, sottoutilizzata, degradata, ecc.) ed al tipo di intervento proposto (ristrutturazione, recupero, demolizione e ricostruzione, ecc.)
 - c) compatibilità relazionale:
 - collocazione dell'insediamento in coerenza con i progetti infrastrutturali di livello regionale e provinciale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la viabilità sovracomunale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la rete del trasporto pubblico locale e dei percorsi ciclopedonali;
 - effetti ed impatti generati dall'insediamento sulla rete viabilistica locale e relativa valutazione sulla capacità di carico;
 - d) qualità progettuale ed architettonica dell'insediamento:
 - valutazione di opere di mitigazione e compensazione;
 - valutazione degli standard urbanistici di progetto: aree destinate al verde pubblico e aree destinate a parcheggio;
 - valutazione degli elementi di arredo urbano;
 - valutazione di sperimentazione di tecniche costruttive ecocompatibili, soprattutto connesse alla tutela della risorsa idrica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. In attesa della approvazione del P.I. l'approvazione di PUA e/o il rilascio di atti abilitativi che prevedano la realizzazione di nuove strutture di vendita e parchi commerciali, è subordinata alla verifica delle condizioni di sostenibilità definite dalle presenti norme.

TITOLO III: SISTEMA MOBILITA'

ART. 39 – DEFINIZIONE DELL'AMBITO INTERCOMUNALE DEL SISTEMA MOBILITÀ

CONTENUTI E FINALITÀ

1. L'ambito del sistema intercomunale della mobilità è definito sulla base del quadro conoscitivo, degli obiettivi del Documento Preliminare e della Relazione ambientale, in costante riferimento al Rapporto Ambientale, nonché dei contenuti espressi e rappresentati negli elaborati tecnici e nelle Tavole di analisi e di Piano, secondo le modalità e nella misura specificate negli articoli seguenti.

ART. 40 – VIABILITÀ DI RILEVANZA STRATEGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
3. Piano Regionale Trasporti.
4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola n. 07.01, "Vincoli e Pianificazione territoriale"
6. Tavola n. 07.04, "Carta della Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Il PATI riconosce quale viabilità di rilevanza strategica il sistema composta da:
 - a) Strada Provinciale n. 4 di Pedeguarda;
 - b) Strada Provinciale n. 32 dei Colli Soligo;
 - c) Strada Provinciale n. 34 Sinistra Piave;
 - d) Strada Provinciale n. 38 Francesco Fabbri
8. Il PATI individua all'interno della viabilità strategica elencata al precedente comma 4 i seguenti interventi progettuali:
 - a) Strada Provinciale n. 4:
 - adeguamento di alcuni tratti urbani ed extraurbani;
 - b) Strada Provinciale n. 32:
 - collegamento con S.P. n. 34;
 - c) Strada Provinciale n. 34:
 - collegamento con S.P. n. 32;
 - nuovo tracciato in variante alla strada provinciale esistente in corrispondenza del centro abitato di Vidor;
 - ipotesi di nuovo ponte infrastrutturale sul Fiume Piave a sud del territorio comunale di Vidor;
 - adeguamento viabilità esistente e/o individuazione di soluzioni di tracciato in variante del tratto compreso nei Comuni di Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia;
 - d) Strada Provinciale n. 38:
 - adeguamento di alcuni tratti extraurbani.
9. Gli interventi individuati sono finalizzati a perseguire gli obiettivi strategici di miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale, di fluidificazione del traffico e di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale.

DIRETTIVE

10. Il PI ed il PAT in coerenza con il PATI provvederanno a:
 - a) riorganizzazione gerarchica della rete stradale esistente, distinguendo le seguenti funzioni primarie:
 - rete di scala sovracomunale costituita;
 - rete di collegamento intercomunale;
 - rete di distribuzione interna, costituita dalla viabilità locale con funzione prevalente di connessione tra le diverse parti del territorio comunale;
 - b) differenziare gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione della rete stradale indicati al precedente punto al fine di privilegiare la funzione attribuita; particolare attenzione dovrà essere riservata agli interventi di mitigazione ambientale sulla rete di collegamento intercomunale in considerazione della consistenza dei volumi di traffico e del rapporto delle arterie con i fronti edificati e con il territorio aperto.
11. Il P.I. completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.
12. Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi degli strumenti di pianificazione comunali.

13. Il Comune, in coordinamento con la Regione e la Provincia, favorisce l'integrazione tra trasporti privati e trasporti pubblici, attraverso interventi volti a rendere l'uso del trasporto pubblico competitivo rispetto al trasporto privato, soprattutto per le esigenze del pendolarismo casa-lavoro.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

14. All'interno dei "corridoi" indicati nelle Tavole di Progetto inerenti le previsioni progettuali della viabilità di rilevanza strategica intercomunale, i cui tracciati verranno definiti in sede di progettazione delle opere, non sono consentiti interventi che possono interferire con la viabilità di progetto riportata nella Tavola 4 della Trasformabilità, se non preventivamente concordati con gli enti preposti.
15. Modifiche alla rete di collegamento intercomunale, da concordarsi con gli enti proprietari o gestori, potranno essere indicate dal PI senza necessità di variare il PATI. Tali modifiche non dovranno in ogni caso qualificarsi come strategiche.
16. A norma dell'Art. 37 della L.R. n. 11/2004 sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36 della L.R. n. 11/2004, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.
17. Gli interventi di nuova realizzazione e adeguamento della viabilità strategica dovranno garantire il mantenimento e/o la ricomposizione della continuità rete ecologica individuata dal P.A.T.I..

ART. 41 – RETE DELLA MOBILITÀ CICLOPEDONALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 07.04, "Carta della Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il PATI individua i percorsi ciclopedonali di carattere sovracomunale di tipo:
 - a) funzionale finalizzati a garantire i collegamenti tra la residenza e principali funzioni, destinazioni e servizi presenti nel territorio del QdP;
 - b) Ambientale finalizzati a garantire l'accessibilità e la fruizione alle aree e fabbricati individuati dal PATI del QdP quali invariants ambientali, paesaggistiche e storico culturali.

DIRETTIVE

4. Il PI preciserà la rete continua di collegamenti che deve essere progettata in modo da garantire sicurezza e fluidità all'utenza, soprattutto nei nodi di intersezione con la viabilità motorizzata.
5. Gli itinerari potranno essere integrati da attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione, il noleggio di biciclette, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con gli altri mezzi di trasporto.
6. Il PI potrà indicare soluzioni circa:
 - a) i materiali di costituzione dei percorsi;
 - b) il riutilizzo di tratti di viabilità esistenti;
 - c) la componente vegetale di affiancamento (filari, fasce boscate, etc.)
 - d) la mitigazione e l'inserimento in ambito urbano;
 - e) la costituzione di ambiti di sosta.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. I tracciati indicati impongono un vincolo di salvaguardia dall'edificazione e dalla realizzazione di opere quali recinzioni, sbarramenti, etc. che ne possano compromettere la continuità.

PARTE III: FORMAZIONE DEL PAT E DEL PI

ART. 42 – NORME SPECIFICHE PER IL PI

1. Il PI individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio in coerenza e in attuazione del PATI.
2. Le modalità di attuazione del PI sono ordinate all'osservanza degli indirizzi e prescrizioni dettati dalla VAS ed alla sua implementazione e monitoraggio nella fase di predisposizione del PI e delle successive fasi attuative.
3. Il PI può non coincidere rigorosamente con il PATI ma deve rispondere ad un principio di congruenza in modo da potersi adattare agevolmente alle necessità ed esigenze emergenti nei diversi ambiti territoriali.
4. Il PI può modificare il PATI, senza procedere ad una variante dello stesso, nei casi specifici di:
 - a) localizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico;
 - b) recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - c) applicazione di norme giuridiche che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - d) variazione dei riferimenti alla normativa e/o agli strumenti di pianificazione;
 - e) variazioni al perimetro degli ATO conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche;ed in generale nell'ipotesi di:
 - f) introduzione di modifiche di carattere meramente operativo che assicurino la flessibilità del sistema di pianificazione a condizione che:
 - non vengano stravolte le linee direttrici ed i contenuti sostanziali del PATI;
 - non siano compromessi gli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
 - non siano previste o richieste specifiche varianti di adeguamento.
5. Gli ambiti individuati quali Invarianti ai sensi della Parte II, Titolo I, Capo II non sono assoggettabili a procedura di Variante ai sensi dell'Art. 14 della L.R. 11/04. Eventuali integrazioni ed estensioni introdotte dal soggetto istituzionalmente competente nella materia delle Invarianti costituiscono Variante automatica al PATI QdP e non necessitano di procedura di Variante ai sensi dell'Art. 15 della L.R. 11/04.

ART. 43 – NORME SPECIFICHE PER LE A.T.O.

1. Il PATI suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) sulla base di specifici caratteri insediativi, morfologici e ambientali.
2. La Tavola di Progetto n. 07.04 "Carta della trasformabilità" evidenzia la suddivisione del territorio comunale in 4 ATO così articolati:
 - a) ATO n. 1 del sistema collinare;
 - b) ATO n. 2 del Fiume Piave;
 - c) ATO n. 3 del sistema della bonifica storica dei Palù del Quartier del Piave;
 - d) ATO n. 4 del sistema dei territori agricoli ad elevata integrità.

ART. 44 – PEREQUAZIONE URBANISTICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 35.

DEFINIZIONE

2. La perequazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si persegue l'equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. Il PAT di ogni singolo Comune stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica nelle aree destinate agli insediamenti di attività economiche tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.

ART. 45 – CREDITO EDILIZIO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 36.

DEFINIZIONE

2. Il credito edilizio è l'istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale mediante il riconoscimento di una quantità volumetrica o di superficie ai soggetti che provvedono, ai sensi del presente PATI:
 - a) al trasferimento di attività economiche collocate fuori zona ai sensi del precedente Art. n. 35 e in zona produttiva ai sensi del precedente Art. n 34 delle presenti Norme di Attuazione;
 - b) alla demolizione di opere incongrue,
 - c) all'eliminazione di elementi di degrado,
 - d) agli interventi necessari per la realizzazione di opere e servizi di interesse pubblico;
 - e) interventi di manutenzione e sistemazione ambientale.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. Il PAT di ogni singolo Comune stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del credito edilizio tenendo conto della disciplina urbanistica vigente alla data di adozione del PATI e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.

ART. 46 – COMPENSAZIONE URBANISTICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 37.

DEFINIZIONE

2. La compensazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si permette ai proprietari di aree e edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione dell'area oggetto di vincolo, in alternativa all'indennizzo.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. Il PAT di ogni singolo Comune stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della compensazione urbanistica tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.

ART. 47 – PROGETTI STRATEGICI.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

2. Il P.A.T.I. individua i temi, le opere, gli interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza per il territorio intercomunale del Quartier del Piave e li classifica mediante specifici Progetti Strategici.
3. I Progetti Strategici sono elencati, classificati e regolamentati nell'Allegato B "Progetti Strategici" alle presenti N.T. che ne definisce specificatamente:
 - a) l'ambito di azione;
 - b) gli obiettivi;
 - c) le modalità e gli strumenti di attuazione;e li ordina rispetto a:
 - d) sistema ambientale;
 - il sistema colturale delle colline
 - il paesaggio storico, culturale e ambientale dei Palù del Quartier del Piave;
 - l'ambito naturalistico e ambientale del Piave
 - e) sistema produttivo;
 - poli produttivi e aree ecologicamente attrezzate
 - f) sistema infrastrutturale.
 - circonvallazione di Vidor
 - collegamento PIP Farra di Soligo, zona industriale di Pieve di Soligo, S.P. 34
 - mobilità ciclo-pedonale e fruibilità del territorio.

ATTUAZIONE DEI PROGETTI STRATEGICI

4. I Progetti Strategici rappresentano il quadro di riferimento e di indirizzo per la redazione del PI che dovranno, congiuntamente agli altri strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione di competenza dell'Amministrazione Comunale declinare le azioni e determinare i tempi, le modalità ed il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento per la loro implementazione.
5. L'allegato B "Progetti Strategici" e le Tavole di progetto collegate non hanno valore prescrittivo ma sono finalizzati a suggerire possibili soluzioni per la trasformazione delle aree e la realizzazione degli interventi previsti per i diversi sistemi infrastrutturale, produttivo e ambientale.

PARTE IV: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA

ART. 48 – APPROVAZIONE DEL PATI

1. Sino all'approvazione del PATI valgono le NTA del P.R.G. vigente fatto salvo quanto previsto dalla misure di salvaguardia. A seguito dell'entrata in vigore del P.A.T.I. e del P.A.T il P.R.G. vigente assume la valenza di primo P.I. limitatamente alle parti con esso compatibili. Sono da considerarsi incompatibili gli interventi in contrasto con le prescrizioni e i vincoli indicati nelle presenti norme.
2. L'approvazione del P.A.T.I. e delle sue varianti comporta:
 - a) la decadenza dei P.U.A. vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione;
 - b) la decadenza dei permessi di costruire e degli altri atti autorizzativi salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.
3. Rimangono valide tutte le previsioni del P.R.G. vigente riguardanti le prescrizioni puntuali di cui alle Schede degli edifici produttivi in zona impropria e degli edifici di valenza storico-testimoniale derivanti dalla L.R. n. 11/1987, dalla L.R. n. 24/1985 e dalla L.R. n. 61/1985 ancorché abrogate oltre agli accordi pubblico/privato già sottoscritti quali gli atti unilaterali d'obbligo e le convenzioni limitatamente a quanto previsto nel precedente comma 1 del presente articolo.

ART. 49 – MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Le misure di salvaguardia trovano applicazione per un periodo transitorio intercorrente fra la data di adozione del P.A.T.I. e quella di approvazione del medesimo.
2. Nel periodo transitorio l'esame delle domande edilizie ed urbanistiche deve essere effettuato:
 - a) negando le autorizzazioni che si sarebbero negate anche prima dell'adozione del P.A.T.I.;
 - b) sospendendo ogni autorizzazione se il progetto allegato alla richiesta non è conforme al P.A.T.I. adottato;
 - c) rilasciando le autorizzazioni se il progetto allegato alla richiesta ha contemporaneamente due requisiti:
 - non incorre in nessun motivo di diniego;
 - è conforme al P.A.T.I. adottato.

PARTE V: NORME DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE ED IDRAULICA

ART. 50 – ACCORGIMENTI E MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE IN RIFERIMENTO ALLA V.A.S.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
2. Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell'ambiente” e s.m.i.
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
4. Deliberazione della Giunta Regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, “ Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative.”
5. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2649 del 7 agosto 2007, “Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
6. Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali”.

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Al fine di assicurare la sostenibilità delle azioni di Piano lo studio di V.A.S. individua misure di mitigazione e compensazione e accorgimenti relativi a diverse tematiche ambientali.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

8. Il P.I. assume e fa proprie le misure individuate nella VAS e recepisce e attua le prescrizioni in esse contenute per la parte di sua competenza.
9. Si riportano di seguito le prescrizioni dettate dalla VAS da osservare in fase di attuazione del Piano anche nel caso di applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 37 delle presenti NT.

AMBITI INTERESSATI DA ATTIVITA' DA TRASFERIRE INDIVIDUATE DAL PATI

I Nel caso di riconversione verso altre tipologie edilizie dovrà:

- essere previsto, dove possibile e coerentemente con la normativa vigente, l'allacciamento alla fognatura esistente o sistemi alternativi di depurazione (fitodepurazione, subirrigazione, etc.) al fine di preservare la qualità del sistema idrico superficiale e sotterraneo.
- essere posta particolare attenzione a non tombinare i corsi d'acqua.
- essere valutata la tipologia in relazione agli elementi di criticità ambientale presenti, in particolare:
 - a. aree a dissesto idraulico ed idrogeologico,
 - b. dotazione di sottoservizi,
 - c. presenza di fonti di inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico, etc.
 - d. frammentazione territoriale presente (in tal caso valutare la possibilità di un ripristino all'agricoltura o a verde del territorio).

VIABILITA' E PISTE CICLABILI

II Relativamente alla nuova viabilità di progetto in fase attuativa degli interventi dovrà essere valutato l'inserimento paesaggistico ed ambientale dell'opera, considerando anche l'impatto acustico su edifici ad uso residenziali prossimi al tracciato. Si ritiene utile l'inserimento di fasce arboreo – arbustive costituite da una prima fascia di siepi e una seconda fascia costituita da filari arborei. In tutti i casi le specie dovranno essere di tipologia autoctona e coerenti con il contesto paesaggistico, oltre che scelte in relazione alla loro capacità

mitigativa. La progettazione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada¹ (art. 16 e art 26) in merito alle distanze minime da rispettare per la piantumazione di elementi vegetazionali (siepi, arbusti, alberi). Si osserva che le stesse fasce vegetazionali possono costituire una barriera acustica.

III Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari alla tutela della risorsa idrica dall'inquinamento. In fase progettuale della nuova viabilità dovrà essere valutato l'inserimento di vasche di prima pioggia e di disoleazione per i sistemi di collettamento delle acque meteoriche.

IV La riqualificazione dei tratti stradali prevista dal PATI potrà essere l'occasione per adeguare e/o prevedere un sistema per la raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

V In relazione alla prossimità della viabilità da adeguare a pozzi ad uso idropotabile si prescrive che in fase di progettazione ed esecuzione dovrà essere tutelata la qualità delle acque.

VI La progettazione dei nuovi tratti di viabilità dovrà garantire la sicurezza degli utenti delle piste ciclo-pedonali qualora si prevedano intersezioni con le stesse.

INQUINAMENTO ACUSTICO

VII Dovranno essere aggiornati i Piani di classificazione acustica in funzione dell'attuazione delle azioni previste dal PATI

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

VIII In prossimità di elettrodotti e stazioni radio base, o altre sorgenti di CEM, dovrà essere posta attenzione alla salute degli utenti dell'area. Qualora nuovi interventi di edificazione anche ad uso produttivo ricadano in prossimità di linee elettriche ad alta tensione (ovvero all'interno delle distanze di prima approssimazione come individuate dalla normativa vigente in materia - cfr. par. 5.1.3 "Procedimento semplificato: calcolo della distanza di prima approssimazione" dell'Allegato al DM 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti") dovrà essere verificata la compatibilità dei nuovi interventi in coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

RISCHIO IDRAULICO

IX Dovrà essere rispettato il RD 368/1904 ed il RD 523/1904 per le trasformazioni in prossimità dei corsi d'acqua. Inoltre dovranno essere rispettate le indicazioni della relazione di compatibilità idraulica.

X Gli interventi dovranno garantire la continuità idraulica dei fossi e dei corsi d'acqua; in particolare gli interventi non dovranno ridurre la sezione idraulica degli stessi. Eventuali attraversamenti dovranno essere tali da non pregiudicare gli eventuali ampliamenti dei corsi d'acqua e dovranno inoltre essere concordati con gli Enti competenti (Genio Civile, Consorzio di Bonifica).

XI Qualora gli interventi interessino ambiti caratterizzati da dissesto idraulico gli interventi dovranno seguire le indicazioni contenute all'interno della compatibilità idraulica e riportate al successivo art. 53 delle presenti NTA.

RISCHIO NATURALE CONNESSO ALLA PRESENZA DI RADON NEGLI EDIFICI

XII Al fine di prevenire e limitare i rischi potenzialmente connessi all'esposizione al gas radon proveniente dal terreno, in considerazione di quanto contenuto all'art. 31 delle NTA del PTRC e delle informazioni rese disponibili da ARPAV in merito all'ambito interessato dal PATI, si consiglia di valutare l'inserimento all'interno del Regolamento Edilizio di indicazioni che assicurino, per gli edifici di nuova costruzione, tecniche costruttive cautelari per la protezione degli edifici, da estendersi anche agli edifici soggetti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria.

TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

XIII Dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti nel suolo.

XIV nelle zone destinate a piazzali di manovra e nelle aree di sosta dei mezzi pesanti di nuova realizzazione dovrà essere garantita la raccolta e la depurazione delle acque di prima pioggia (ad es inserimento vasche di prima pioggia e disoleatori).

TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E DEL PAESAGGIO

¹ L'art. 26 del Codice della Strada prescrive che, fuori dai centri abitati, la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore ad 1 m. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m.

XV Per le azioni di Piano che sono oggetto di Valutazione di Incidenza relativamente al SIC e ZPS dovranno essere osservate le indicazioni e/o prescrizioni individuate all'interno della relazione di Valutazione di Incidenza allegata al PATI e riportate al successivo art. 52 delle presenti NTA.

XVI Gli interventi previsti dal PATI dovranno :

- garantire la tutela dell'integrità e continuità degli elementi della rete ecologica (varchi, core areas, aree nucleo e corridoi ecologici di progetto) e delle aree integre, nel rispetto della normativa specifica del PATI.
- tenere conto del contesto paesaggistico e della possibile vicinanza ad edifici tutelati e centri storici anche nella scelta delle tipologie costruttive.
- garantire la tutela delle aree boscate e delle siepi esistenti. Se il mantenimento fosse oggettivamente non possibile dovranno essere comunque ricreate in modo tale da assicurare la continuità ecologica.

XVII Si ritiene importante l'incentivazione della corretta manutenzione dei campi chiusi e delle siepi nell'ambito dei Palù.

COMPENSAZIONE AMBIENTALE

XVIII Per gli interventi di urbanizzazione (nuovi tracciati viabilistici, ampliamenti ed interventi connessi alla procedura dello SUAP, etc.) e riconversione ad uso diverso da quello agricolo delle attività in zona impropria da trasferire, in coerenza con quanto disposto dall'art. 32 delle NTA del PTCP della Provincia di Treviso, risulta opportuno che ciascun intervento venga accompagnato dalla realizzazione di compensazioni ambientali secondo i valori minimi individuati all'interno delle NTA del PTCP della Provincia di Treviso. Tali interventi:

- devono essere ordinati alla rinaturalizzazione del territorio (aree boscate e zone umide) e dei corsi d'acqua ed alla riqualificazione dell'agroecosistema.
- possono venir realizzati entro od all'esterno degli ambiti di intervento, nelle aree di bordo delle strade provinciali, preferibilmente all'interno delle aree destinate alla rete ecologica, privilegiando l'ambito dei Palù, allo scopo di mantenere o ripristinare ove necessario i caratteri identitari dell'ambito.

RISPARMIO ENERGETICO

XIX Nella progettazione e/o riqualificazione edilizia, verificare l'opportunità di:

- utilizzare sistemi di approvvigionamento energetico alternativi da fonti rinnovabili e con tutti gli accorgimenti possibili per limitare gli sprechi.
- utilizzare sistemi di illuminazione a basso consumo (sodio bassa pressione, LED, etc.), con corpi illuminanti totalmente schermati (full cut-off) che garantiscano assenza di dispersione luminosa verso l'alto.
- ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale ed artificiale negli ambienti interni ai fini del risparmio energetico, del comfort microclimatico e visivo.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

XX Nella realizzazione degli interventi:

- dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni degli enti gestori dei sottoservizi.
- dovranno essere correttamente gestiti gli scarti di lavorazione secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione.
- dovrà essere tenuta in considerazione l'eventuale presenza di siti inquinati.
- il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente.

XXI Si ritiene opportuno provvedere ad un'adeguata sensibilizzazione dei proprietari delle attività produttive in merito alla tutela dell'ambiente naturale e delle risorse, con particolare riferimento alla risorsa idrica sotterranea, al suolo ed alla riduzione consumi idrici e della produzione dei rifiuti (a titolo esemplificativo: incentivare l'attivazione delle aree industriali ecologicamente attrezzate di cui al Decreto Bassanini², art. 26 del D. Lgs. 112/98)

² Art. 26. D. Lgs 112/98 Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

XXII Ai fini della tutela del paesaggio collinare, si ritiene di primario interesse l'utilizzo di tutori tradizionali in legno per gli impianti vitati, evitando invece l'inserimento di quelli in cemento.

XXIII Dovrà essere di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale fare propri gli obiettivi del Piano di Sviluppo Rurale ed in particolare le linee strategiche ed azioni prioritarie, di cui all'Allegato A della DGR 1189 del 02/05/2006 di cui si riportano i punti principali:

ASSE 1 – Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale:

- Linea strategica 1.2 Competitività e sostenibilità ambientale

- Azione 1.2.2 - Migliorare le prestazioni ambientali dell'agricoltura

- Azione 1.2.3 - Migliorare le prestazioni ambientali della silvicoltura

- Linea strategica 2.1 Qualità e gestione delle acque

- Azione 2.1.1 - Incentivare le pratiche agronomiche e zootecniche conservative

- Azione 2.1.2 - Promuovere un approccio di sistema nella gestione ambientale dell'azienda agricola e forestale

- Linea Strategica 2.2 Biodiversità ed attività agro – silvo – pastorali ad elevata valenza naturale

- Azione 2.2.2 - Incentivare la conservazione degli habitat semi – naturali

- Azione 2.2.3 - Sviluppare le reti ecologiche

- Azione 2.2.5 - Incentivare la riqualificazione del paesaggio rurale

- Linea Strategica 2.3 Cambiamento climatico ed emissioni di gas serra:

- Azione 2.3.1 - Incrementare la capacità di fissazione del carbonio

- Azione 2.3.2 - Ridurre le emissioni agricole di gas serra

- Azione 2.3.3 - Sviluppare la filiera delle energie rinnovabili

ASSE 3 – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale

- Linea strategica 3.3 Promozione della bioenergia

- Azione 3.3.1 - Promuovere la diversificazione dell'attività agricola ed il sostegno alle microimprese nelle filiere bioenergetiche

- Azione 3.3.2 - Promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili di produzione locale da parte di enti locali, enti pubblici ed altri soggetti collettivi

- Linea strategica 3.4 Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nelle aree rurali

- Azione 3.4.3 - Migliorare e conservare il patrimonio edilizio rurale

MONITORAGGIO

XXIV Al fine di monitorare gli effetti ambientali connessi con l'attuazione del Piano sarà compito dell'amministrazione comunale aggiornare periodicamente gli indicatori di monitoraggio elencati all'interno del Rapporto Ambientale e riportati al successivo art. 53 delle presenti NTA, ed effettuare periodicamente l'attività di Reporting. Al fine di rendere efficace il monitoraggio si ritiene opportuno che l'attività di raccolta dati e di reporting venga attuata in maniera coordinata tra i Comuni interessati dal PATI e con quella dei singoli PAT comunali.

ART. 51 – VERIFICA E MONITORAGGIO PREVISIONI DI SOSTENIBILITÀ DEL P.A.T.I. IN RAPPORTO ALLA V.A.S.**STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

1. Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
2. Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell’ambiente” e s.m.i.
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
4. Deliberazione della Giunta Regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, “Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative.”
5. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2649 del 7 agosto 2007, “Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
6. Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali”.

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Al fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, di adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

DIRETTIVE

8. L'A.C., d'intesa con la Provincia di Treviso, la Regione Veneto e l'ARPAV attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni provvedendo a redigere periodicamente uno specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.
9. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la V.A.S., le componenti ambientali da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

MATRICE ARIA			
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	periodicità monitoraggio
Qualità dell'aria - concentrazione di inquinanti (PM10, etc.)	varie	ARPA	ad ogni aggiornamento del dato da parte di ARPA

MATRICE ACQUA			
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	periodicità monitoraggio
Episodi di contaminazione riguardanti falde, pozzi e corsi d'acqua	n caratteristiche localizzazione	Comune - ASL - ARPA	annuale
Caratteristiche quali-quantitative delle risorse idriche superficiali e sotterranee	varie	ARPAV, Provincia, Ente Gestore rete acquedottistica	a disponibilità dei dati

SOTTOSERVIZI e CONSUMI			
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	periodicità monitoraggio
Consumi idrici delle utenze civili / industriali / agricole	mc/a, mc/g/ab	Ente Gestore - Consorzio di bonifica	annuale

ENERGIA e CONSUMI			
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	periodicità monitoraggio
Misure di contenimento dei consumi energetici adottate nelle attività produttive	tipologia, caratteristiche, ubicazione	Privati	annuale
Produzione locale di energia da fonte rinnovabile	n ubicazione tipologia kW/anno	Comune – Privati	annuale

SUOLO			
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
Suolo agricolo e non urbanizzato / superficie comunale	%	Comune	ogni 2 anni
Aree boscate / superficie comunale	% e ubicazione	Comune – Regione	ogni 2 anni
attività produttive trasferite in zona propria	n, localizzazione, caratteristiche (mq, mc)	Comune	annuale
Superficie aree restituite all'agricoltura in seguito alla delocalizzazione delle attività produttive da trasferire come individuate dal PATI	mq, localizzazione	Comune	annuale

BIODIVERSITA'			
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	periodicità monitoraggio
Interventi di compensazione ambientale attuati con riferimento al campo di applicazione del PATI	mq, ubicazione, caratteristiche (elementi vegetazionali inseriti, etc.)	Comune	annuale
Realizzazione elementi reti ecologiche	mq/anno ed ubicazione	Comune	annuale
Superfici occupate da prato stabile interne all'ambito dei Palù	mq ed ubicazione	Regione, Comune	annuale
Aree ripristinate a verde o ad uso agricolo derivanti dalla rilocalizzazione di attività produttive interne ad ambiti ad elevata valenza e vulnerabilità ambientale (core area, corridoi ecologici, area delle risorgive, Palù, etc.)	mq, ubicazione	Comune	annuale

PAESAGGIO E BENI TUTELATI			
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	periodicità monitoraggio
Interventi di riqualificazione del tessuto produttivo esistente	n e ubicazione	Comune	annuale

RUMORE			
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	periodicità monitoraggio
Aggiornamenti della classificazione acustica / Piani di risanamento	Localizzazione e descrizione delle aree	Comune	quinquennale

INQUINAMENTO LUMINOSO			
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	periodicità monitoraggio
Installazione di corpi illuminanti provvisti di idonea schematura verso la volta celeste	n, caratteristiche ubicazione	Comune	annuale

RISCHI PER LA POPOLAZIONE			
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	periodicità monitoraggio
Interventi di difesa idraulica realizzati sul territorio	ubicazione e caratteristiche	Autorità di bacino – Consorzio di bonifica – Comune – Genio Civile	annuale
Aree allagate o interessate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico	ubicazione e caratteristiche degli ambiti (territorio agricolo, aree urbanizzate, etc.), danni a persone, cose, animali	Autorità di bacino – Consorzio di bonifica – Comune – Genio Civile	annuale

TRASPORTI E MOBILITA'			
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	periodicità monitoraggio
Viabilità di progetto ed interventi di adeguamento effettuati	m, localizzazione, caratteristiche	Comune	annuale
Tratte viabilistiche e punti maggiormente critici per incidentalità	ubicazione e caratteristiche	Comune – Polizia Stradale	biennale
Mobilità ciclabile e pedonale realizzata	km, ubicazione, tipologie	Comune - Provincia	biennale

ATTIVITA' PRODUTTIVE			
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati per la costruzione dell'indicatore	periodicità monitoraggio
Stato di attuazione delle aree produttive esistenti	mq	Comune	annuale
Stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria	mq	Comune	annuale
Quantificazione e qualificazione della domanda generata dalla: - rilocalizzazione e/o dismissione di attività produttive site in zona D come definite dall'art. 34 delle NTA del PATI - rilocalizzazione e dismissione di attività produttive site in zona impropria come definite ai successivi art. 35 e 36 delle NTA del PATI - ampliamento di attività già presenti nel territorio del QdP - riorganizzazione delle aree produttive		Comune	annuale
Accordi di programma ai sensi dell'art. 7 della LR 11/04 sottoscritti tra i Comuni e utilizzo delle risorse finanziarie generate per la riqualificazione ambientale ed urbanistica del territorio		Comune	annuale
Attuazione di poli produttivi ed aree ecologicamente attrezzate	ubicazione e caratteristiche	Comune	annuale
Attività produttive in zona impropria per le quali siano state adottate misure di mitigazione in riferimento a quanto contenuto ai commi 5 e 6 dell'art. 35 delle NTA del PATI	tipologia di attività in essere, dimensioni aziendali, tipologia e caratteristiche misure adottate, etc.	Comune	annuale

10. Nella fase di attuazione del P.A.T.I. si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori individuati per il monitoraggio.

ART. 52 – INDICAZIONI E PRESCRIZIONI EMERSE NELLO STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- DPR 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche”;
- Allegato A alla DGR 10 ottobre 2006 n. 3173 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”.

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Al fine di tutelare la Zona di Protezione Speciale ZPS IT3240023 “Grave del Piave” e i Siti di Importanza Comunitaria SIC IT3240015 “Palù del Quartier del Piave”, IT3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia” e IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”, lo studio di Valutazione di Incidenza individua, per le norme di Piano ritenute maggiormente significative in quanto contemplanti una potenziale trasformazione dello stato di fatto, indicazioni e prescrizioni da attuarsi in fase di cantiere e fruizione delle opere connesse con la realizzazione delle previsioni di Piano.

DIRETTIVE

2. Il P.I. assume e fa proprie le indicazioni e prescrizioni individuate nella Valutazione di Incidenza e riportate nel seguente comma 7 e recepisce e attua le prescrizioni in esse contenute per la parte di sua competenza

PRESCRIZIONI

3. Per gli Articoli di seguito evidenziati si demanda la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. 3173/2006 al Piano degli Interventi (P.I.) o a singoli progetti: Art. 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 34, 37, 38, 40 (relativamente alla viabilità di rilevanza strategica di progetto), 42, 53 e art. 9 dell’Allegato C.
4. Per gli Articoli di seguito evidenziati si demanda la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. 3173/2006 al Piano di Assetto del Territorio Comunale (PAT): Art. 44, 45 e 46.
5. Per gli Articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 8 dell’Allegato B delle NT del PATI si rimanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. 3173/06 in fase di applicazione degli strumenti di attuazione degli interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi individuati per i progetti strategici.
6. Con riferimento alle Norme di Piano: Art. 35 – Mitigazione delle attività produttive in essere, Art. 36 – Attività produttive da trasferire, Art. 40 – Viabilità di rilevanza strategica (relativamente alla viabilità di rilevanza strategica da adeguare) e Art. 41 – Rete della mobilità ciclopedonale, si può escludere, a questo livello di pianificazione, il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. Risulta comunque necessario verificare, una volta precisati i Piani degli Interventi o i singoli progetti, la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 3173/06.
7. Si riportano di seguito le prescrizioni dettate dalla Valutazione di Incidenza da osservare in fase di attuazione del Piano.

INDICAZIONI - PRESCRIZIONI	NORME TECNICHE ALLE QUALI SI RIFERISCONO LE PRESCRIZIONI
I. Considerata la vulnerabilità dell’area del Quartier del Piave (buona parte del territorio in esame ricade entro la fascia di ricarica degli acquiferi e la profondità della superficie freatica dal piano campagna è molto variabile), al fine di preservare il sistema idrico superficiale e sotterraneo dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti nel suolo, mediante idonei sistemi di depurazione e collettamento dei reflui. In particolare, con riferimento alle tipologie di insediamento elencate in allegato F del PTA, dovranno essere tenute in considerazione le prescrizioni di cui all’art. 39 delle NT del PTA sulle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio.	Art. 35, 36
II. Qualora i tratti stradali interessati dall’adeguamento della viabilità non dispongano di sistemi adeguati per la gestione delle emissioni liquide - data la vulnerabilità delle acque sotterranee – si ritiene opportuna l’adozione delle vasche di prima pioggia e di disoleazione per i sistemi di collettamento delle acque meteoriche.	Art. 40
III. In fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione alla produzione di rumore e di polveri e agli sversamenti di sostanze nocive. I macchinari dovranno essere controllati dal punto di vista del loro buon stato di conservazione e della loro messa a norma con particolare riferimento alle emissioni (rumori, scarichi e perdite di carburanti, oli etc.). Al fine di escludere qualsiasi possibilità di alterazione della qualità delle acque durante la fase di cantiere andrà posta particolare attenzione nella movimentazione dei materiali in prossimità dei corsi d’acqua.	Art. 35, 36, 40 e 41

IV. In fase di realizzazione degli interventi il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato secondo la normativa attualmente vigente.	Art. 35, 36, 40 e 41
V. Qualora in fase di cantiere i terreni movimentati fossero particolarmente secchi e causassero una notevole produzione di polveri, si prevede la bagnatura degli stessi.	Art. 35, 36, 40 e 41
VI. Per i sistemi di illuminazione pubblica si consiglia l'utilizzo di corpi illuminanti totalmente schermanti (full cut – off) che garantiscano assenza di dispersione luminosa verso l'alto in maniera tale da non arrecare disturbo alle specie faunistiche potenzialmente presenti negli ambiti di intervento	Art. 35, 36, 40 e 41
VII. Con riferimento alle attività produttive in zona impropria da confermare e bloccare che ricadono entro il perimetro del SIC IT3240015 "Palù del Quartier del Piave" o che sono esterne al Sito ma adiacenti, si prescrive che gli eventuali ampliamenti non comportino la sottrazione degli habitat di interesse comunitario 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)" e 91E0 "Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno – Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)"	Art. 35

8. In recepimento di quanto contenuto nel Parere n. 140 del 20 dicembre 2012 della Commissione VAS che recepisce gli esiti dell'Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza del PATI:
- I. Nell'attuazione di qualsiasi articolo delle N.T.A., la cui azione strategica insista all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 considerati nel presente P.A.T.I. del Quartier del Piave, o la cui area di analisi ricada, anche solo parzialmente, all'interno dei suddetti siti della Rete Natura 2000, dovrà essere prevista apposita Valutazione di Incidenza ai sensi dell'Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE.
 - II. Dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nella tavola del PATI in oggetto e che potrebbero fungere da habitat di specie per alcune delle specie identificate come potenzialmente presenti.
 - III. Nella attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T.A., la cui azione strategica insista all'interno del Sito della Rete Natura 2000, ZPS IT3240023 "Grave del Piave", sia posta particolare attenzione al rispetto delle direttive, prescrizioni, limitazioni e divieti ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184/2007.
 - IV. Nell'attuazione di un qualsiasi strumento urbanistico di dettaglio, progetto o intervento, comprendente completamente o parzialmente il mappale 183 foglio 1 del comune di Sernaglia della Battaglia, di cui all'integrazione/chiarimento esaminata, prot. reg. n. 572782 del 17/12/2012, la quale identifica e classifica, estratto della TAV. n. 13.3.A "Zone significative – Sernaglia centro – scala 1 : 2.000" del PRG del comune di Sernaglia della Battaglia approvato con DGR 27 luglio 1990 n. 4493, l'ambito come attività produttiva in zona impropria da bloccare, dovrà essere compiuta un'analisi di dettaglio, finalizzata a verificare la reale ed effettiva presenza dell'habitat della Rete Natura 2000 cartograficamente rappresentato, ai sensi della DGR 1066/2007 "Approvazione nuove Specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della Rete Natura 2000 della Regione Veneto" e della Circolare n. 250930 del 08/05/2009 a firma del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio – Autorità Competente per l'attuazione nel Veneto della Rete Ecologica Europea Natura 2000.

ART. 53 – MISURE DI TUTELA PREVISTE DALLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione.
2. Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Livenza.
3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso.
4. D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006, "Valutazione della compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici" e s.m.i..

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tav 1 – "Compatibilità idraulica – dissesto idraulico e azioni di piano" allegata alla Relazione di Compatibilità Idraulica del presente PATI.

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Trattasi di indirizzi e prescrizioni atte a garantire la corretta progettazione e realizzazione degli interventi di urbanizzazione in relazione alle problematiche di carattere idraulico, oltre che della definizione di specifiche misure da adottarsi nelle aree individuate a rischio idraulico o per esondazione.

DIRETTIVE

7. Il P.I. provvederà a ridefinire, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica competente sul territorio, le aree a rischio di esondazione come individuate dal Consorzio stesso, con particolare riferimento a quelle connesse al Torrente Patean, anche tenendo conto degli interventi di manutenzione e riassetto idraulico realizzati sul territorio.
8. Il P.I. ed i P.U.A. dovranno contenere:
 - a) uno studio di compatibilità idraulica per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative. In particolare lo studio dovrà assicurare che non siano significativamente variati il grado di permeabilità e le modalità di risposta agli eventi meteorici del suolo, eventualmente individuando superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque e la realizzazione di volumi di invaso compensativi. Le misure compensative e/o di mitigazione del rischio eventualmente previste vanno inserite nella convenzione allegata al PUA che regola i rapporti tra il Comune ed i soggetti privati. Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica la D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006, "Valutazione della compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici" e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni contenute nel P.T.C.P. e nel P.A.TI.. In generale, tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

Edificazione

9. Per tutti gli interventi di nuova edificazione:
 - a) Nelle aree a dissesto idraulico si ritiene opportuno in linea generale vietare l'impiego di locali interrati che abbiano accessi diretti con l'esterno. In alternativa si prescrive che qualora si vogliano realizzare prese d'aria o bocche di lupo, l'altezza di posizionamento delle stesse rispetto al piano campagna dovrà essere valutata mediante verifica idraulica e topografica effettuata da parte di tecnico abilitato da sottoporre all'approvazione del Consorzio di Bonifica competente. Si consiglia inoltre l'adozione di piani di imposta dei fabbricati e delle quote degli accessi rialzati (di almeno 20-40 cm) rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Si raccomanda inoltre di realizzare gli accessi o fori non controflusso.
 - b) Nelle successive fasi di pianificazione e progettazione dovrà essere concordata con il Consorzio la portata massima ammissibile allo scarico per ciascun ambito di trasformazione / riconversione, indicativamente pari a 10 l/sec*ha su tutto il territorio interessato dal PATI.
 - c) In corrispondenza dei corsi d'acqua presenti, particolare attenzione dovrà essere posta per il rispetto della fascia di tutela degli stessi e nella realizzazione degli interventi che non dovranno ridurre le sezioni idrauliche. Quindi eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua dovranno essere tali da non pregiudicare gli eventuali ampliamenti degli stessi.
 - d) Qualora le aree interessate da trasformazione ricadano all'interno dei perimetri di pericolosità idraulica secondo il PAI sono da ritenersi valide le Norme di Attuazione dello stesso.

Viabilità e parcheggi

10. Gli interventi di nuova realizzazione:
 - a) degli accessi devono:
 - Prevedere la quota di sottotrave dell'impalcato pari alla quota del piano campagna o del ciglio dell'argine, in modo da non ostacolare il libero deflusso delle acque;
 - Privilegiare la realizzazione di pontiletti a luce netta o scatolari anziché tubazioni in cls;
 - Prevedere adeguato rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura a monte, a valle e al di sotto del ponte, da concordare con il Consorzio all'atto esecutivo.
 - b) della viabilità devono:
 - Essere dotati di una relazione idraulica specifica con il dimensionamento degli interventi di tipo idraulico proposti;
 - garantire la continuità idraulica dei fossi e dei corsi d'acqua attraversati dal tracciato stradale attraverso tombotti di attraversamento adeguatamente dimensionati; in particolare gli interventi non dovranno ridurre la sezione idraulica degli stessi. Eventuali attraversamenti dovranno essere tali da non pregiudicare gli eventuali ampliamenti dei corsi d'acqua e dovranno inoltre essere concordati con gli Enti competenti (Genio Civile, Consorzio di Bonifica).
 - Prevedere fossi di raccolta delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionati, in modo tale da compensare la variazione di permeabilità causata dalla realizzazione delle infrastrutture, al fine di non sovraccaricare i ricettori finali delle acque. Salvo che verifiche di dettaglio dimostrino la necessità di misure ancor più cautelative, va adottata per la nuova viabilità una capacità di invaso minima dei fossi di guardia di 800 mc/ha di superficie di impermeabilizzata;
 - c) delle superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d'accesso devono:
 - Utilizzare, preferibilmente, materiali drenanti ed assorbenti posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione del terreno. Va verificata caso per caso l'applicabilità di tale indicazione, tenendo conto delle limitazioni in merito alla qualità delle acque infiltrabili direttamente nel sottosuolo dettate dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto.
11. In riferimento alla viabilità di progetto di collegamento tra il PIP di Farra di Soligo e la zona industriale di Pieve di Soligo oltre alle prescrizioni contenute alla lettera b del precedente comma 10, considerato che l'intervento risulta interno alla fascia di ricarica degli acquiferi come individuata dal Piano di Tutela delle Acque, si ritiene importante la realizzazione di uno studio che individui e valuti le possibili interconnessioni dell'opera in progetto con le acque sotterranee. Tale studio dovrà anche individuare i sistemi necessari a garantire la protezione della risorsa idrica da fenomeni di contaminazione. Data la particolare vulnerabilità delle acque sotterranee, si ritiene opportuna l'adozione delle vasche di prima pioggia e di disoleazione per i sistemi di collettamento delle acque meteoriche. Gli impianti di separazione dei liquidi leggeri, disoleatori, dovranno essere dimensionati conformemente alla norma UNI EN 858 parte 1 e 2, e al Decreto Legislativo numero 152 del 03/04/2006 che prevede le concentrazioni limite degli inquinanti negli scarichi ed in particolare per gli idrocarburi scaricati in acque superficiali.
12. Relativamente alla riqualificazione del tracciato della SP 32, in considerazione dei fenomeni di dissesto idraulico anche legati all'insufficienza delle sezioni di attraversamento, si ritiene opportuno indicare che eventuali allargamenti del tracciato stradale o la realizzazione di tratti di pista ciclabile siano contestuali alla risoluzione di tali elementi di criticità.
13. Relativamente alla rete di piste ciclo-pedonali si prescrive, anche in questo caso, che venga garantita la continuità dei fossi e dei corsi d'acqua interessati dal tracciato e che la loro realizzazione non pregiudichi eventuali ampliamenti degli stessi.

Rete Fognaria

14. Il rilascio dei Certificati di Agibilità da parte del Comune è subordinato:
 - a) all'attestazione di compatibilità del progetto di allacciamento alla rete fognaria delle acque bianche o miste emessa dal soggetto gestore, fatto salvo eventuale sistema di smaltimento alternativo autorizzato dalle autorità competenti;
 - b) alle condizioni, fissate dal soggetto gestore, finalizzate a garantire il trattenimento delle "acque di supero" all'interno dell'area di pertinenza, in recipienti appositamente realizzati, in modo da convogliarle alla fognatura, con sistemi idonei, in tempi successivi alle precipitazioni meteoriche.

Rete idraulica

15. Lo scarico nei fossati e nei corsi d'acqua delle portate di pioggia o depurate è subordinato a:
 - a) rispetto delle modalità e limitazioni indicate dall'Ente gestore degli stessi a tutela dell'idoneità all'uso in cui le acque fluenti nei canali sono destinate e a tutela della sicurezza idraulica del territorio;
 - b) rispetto dei limiti qualitativi imposti dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto e dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

16. Le tombinature e le coperture dei corsi d'acqua che non siano dovute a evidenti e motivate necessità di pubblica incolumità sono vietate, come previsto dall'Articolo 115 del D. Lgs. 152/2006. Le eventuali tombinature devono comunque:
- a) essere sottoposte a parere del Consorzio di Bonifica;
 - b) avere diametro minimo di 80 cm ed in ogni caso garantire la stessa capacità di portata del fossato di monte, con pendenza di posa tale da evitare ristagni e discontinuità idrauliche;
 - c) essere dotate di adeguato rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura a monte e a valle, da concordare con il Consorzio all'atto esecutivo.
 - d) recuperare, nei casi di chiusura dei fossati, l'invaso sottratto mediante realizzazione di nuovi fossati perimetrali o mediante l'abbassamento del piano campagna relativamente alle zone adibite a verde;
 - e) garantire, oltre che la perfetta funzionalità idraulica, anche una facile manutenzione (canal-jet, mezzi meccanici).


Generali

17. Nel dimensionamento dei volumi di laminazione deve essere:
- a) garantito il rispetto del limite di portata scaricabile;
 - b) invasata l'eccedenza per tutta la durata dell'evento di progetto.
- Il limite di portata scaricabile, indicativamente pari a 10 l/sec*ha su tutto il territorio, dovrà essere specificatamente concordato con il Consorzio di Bonifica competente sul territorio.
18. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

ALLEGATO A: AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

ATO 1: SOTTOSISTEMA ECOLOGICO AMBIENTALE INTERCOMUNALE COLLINARE


1. Il sistema collinare che si affaccia sulla pianura del Quartier del Piave comprende i colli di Solighetto, Soligo, Col San Martino, Vidor e Colbertaldo. Tale sistema collinare è interessato da un complesso sistema di valli torrentizie e si presenta oggi occupato sostanzialmente da tre destinazioni d'uso:
 - le colture legnose: vigneti, uliveti e frutteti tra i quali prevale decisamente la vite;
 - il bosco mesofilo, costituito da latifoglie (prevalgono frassini, salici e pioppi), esteso soprattutto nei versanti a settentrione e, in generale, in quelli meno esposti al sole, soprattutto in località Solighetto;
 - il prato, sempre più spesso abbandonato, dopo la quasi scomparsa degli allevamenti estensivi, e colonizzato da piante arboree e arbustive.



2. Il sottosistema intercomunale collinare è riconosciuto nella sua valenza di notevole interesse pubblico per la conformazione del terreno, la flora, la fauna, l'ubicazione ed il tipo dei fabbricati, che lo qualificano come paesaggio storico, nonché quale ambito intercomunale omogeneo per caratteristiche geomorfologiche, paesaggistiche, ambientali e storico-culturali, in quanto testimonianza significativa dell'equilibrio armonico e spontaneo raggiunto storicamente nell'interazione tra gli elementi propri dell'ambiente naturale e l'opera dell'uomo.

ATO 2: SOTTOSISTEMA ECOLOGICO AMBIENTALE INTERCOMUNALE DEL PIAVE E DEI CORSI D'ACQUA


3. La presenza del corso del fiume Piave ha da sempre caratterizzato l'evoluzione di questo territorio. Anche oggi questo rappresenta uno dei principali elementi di pregio naturalistico e paesaggistico, arricchito anche dalla presenza di ambiti di particolare pregio come le Fontane Bianche, zona umida generata da polle e risorgive alimentate dalle acque di falda di un bacino imbrifero indipendente dal Piave, collocata allo sbocco, nell'alveo del Piave, del torrente Raboso. Nel territorio sono presenti inoltre numerosi altri corsi d'acqua prevalentemente a carattere torrentizio: il Soligo, il Raboso e il Rosper, il Lierza, il Patean, il Teva e il Crevada.



4. Il sottosistema intercomunale del Piave e dei corsi d'acqua è riconosciuto nella sua valenza di notevole interesse pubblico per la specifica rilevanza naturalistica e conformazione morfologica. Il paesaggio vegetale dominante è il prato autoctono e l'arbusto con gruppi di vegetazione arborea caratterizzati dalla presenza di avifauna e fauna interstiziale.

ATO 3: SOTTOSISTEMA ECOLOGICO AMBIENTALE INTERCOMUNALE DELLA BONIFICA STORICA DEI PALÙ


5. L'area corrispondente ai Palù del Quartier del Piave si situa nei territori amministrativi dei Comuni di Farra di Soligo, Sernaglia della Battaglia, Moriago della Battaglia e Vidor ed è costituita da un'area depressa di forma approssimativamente triangolare che si estende a ventaglio a partire dal piede delle colline fino alla confluenza dei torrenti Raboso e Rospèr, che l'attraversano. Questa zona deriva da una grande opera di bonifica idraulico-agronomica realizzata dai Benedettini nell'IX secolo e presenta la peculiarità del paesaggio agrario della sistemazione a campi chiusi, costituita da un reticolato di siepi e alberature perimetrali a singoli appezzamenti di prati o campi.



6. Il sottosistema intercomunale dei Palù risulta di preminente interesse storico-culturale per le sue valenze paesaggistiche e naturalistiche nonché di interesse pubblico per ragioni di assetto idraulico. Tutta l'area infatti, ed in particolare il reticolo dei fossati che circondano ciascun campo ha la funzione di grande cassa di espansione, perciò la mancata manutenzione e cura del sistema di bonifica fa sì che la zona sia ad elevato rischio idraulico.

ATO 4: SOTTOSISTEMA ECOLOGICO AMBIENTALE INTERCOMUNALE DEI TERRITORI AGRICOLI AD ELEVATA INTEGRITÀ

7. Gli ambiti di territorio rurale integro sono riconosciuti come scelta strategica di carattere ambientale e paesaggistico di interesse intercomunale e si qualificano quale parti del territorio che:
- a) testimoniano gli aspetti storico-culturali costituiti dalla permanenza della struttura agraria e fondiaria la cui matrice risale all'epoca romana espressi sotto forma di paesaggio di cui interessa la permanenza sia per i caratteri intrinseci sia perché rendono possibile la percezione visiva degli altri tipi di paesaggio considerati nell'intero sistema ambientale del Quartier del Piave;
 - b) sono chiamate a svolgere un ruolo di primaria importanza come ambito e sede per gli interventi di compensazione ambientale che già si rendono necessari nel sistema insediativo del QdP oltre a ricoprire anche una funzione per l'assetto idraulico del Quartier del Piave e possono contribuire in misura determinante al suo ripristino e miglioramento;
 - c) sono chiamate a svolgere altresì un'azione di primaria importanza per l'applicazione delle misure previste dalle politiche comunitarie in materia ambientale, con particolare riferimento alle interconnessioni ed interrelazioni nella Rete natura 2000 ed ai suoi corridoi principali e secondari.



ALLEGATO B: PROGETTI STRATEGICI

1. SISTEMA AMBIENTALE

ART. 1 – IL SISTEMA COLTURALE DELLE COLLINE

AMBITO DI AZIONE

1. Il Progetto Strategico inerente questo tematismo interessa la fascia collinare che si estende nei territori comunali di Vidor, Farra di Soligo, Pieve di Soligo e Refrontolo, compresa nell'ATO 1 del PATI

OBIETTIVI

2. Gli obiettivi del Progetto Strategico sono di:
 - a) cogliere, rafforzare e far leva sulle potenzialità enogastronomiche in senso lato, esteso alla ricettività, all'escursionismo, al turismo legato all'ambiente rurale, al tempo libero, e su quelle paesaggistiche riconoscendo al paesaggio un ruolo preminente come fattore di sviluppo sostenibile del QdP;
 - b) approfondire i temi strutturali sopra richiamati i temi del rapporto tra attività vitivinicola ed aspetti naturalistici e idrogeologico/idraulici al fine di raggiungere un punto di equilibrio paesaggistico tra le componenti che lo formano e trasformano;
 - c) avviare un processo di sviluppo riferito complessivamente all'intero Quartier del Piave ed inteso anche in funzione di traino per altre componenti ambientali come i Palù del QdP, il cui ruolo, se condotto in modo isolato, ha un minore grado di autosufficienza e quindi maggiore vulnerabilità;
 - d) superare la frammentazione delle vocazioni e potenzialità che caratterizzano il sistema collinare attraverso la conoscenza sistematica, la descrizione e presentazione in modo organico, a partire dalle eccellenze maggiormente note come, a puro titolo di esempio, il Molinetto della Croda di Refrontolo, fino alle situazioni più quotidiane o consuete che ugualmente rivestono funzioni paesaggistiche complementari;
 - e) strutturare la ricettività dei flussi di visitatori/turisti/escursionisti nei punti che lo consentono e la sentieristica con percorsi pedonali integrati di carattere sovracomunale a livello di intera collina; per ragioni di acclività, la viabilità ciclabile sembra essere intesa soprattutto per un'utenza professionistica o quanto meno amatoriale di un certo impegno e livello;
 - f) valutare altri aspetti potenzialmente qualificanti, come le risorse termali che sono state segnalate soprattutto in riferimento al Piano di Area dell'Alta Marca, che non sembrano attualmente offrire sufficienti elementi di giudizio e valutazione.

MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

3. Gli strumenti di attuazione degli interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi sono:
 - a) P.I.;
 - b) opere pubbliche;
 - c) accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - d) atti di programmazione negoziata ed accordi di programma di cui all'art. 7 della L.R. n. 11/2004
 - e) Intesa Programmatica d'Area delle Terre Alte della Marca Trevigiana ai sensi dell'art. 25 della legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";
 - f) Programma di Sviluppo Locale GAL dell'Alta Marca Trevigiana redatto in base al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2007-2013 - ASSE 4 – LEADER - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e D.G.R. 199 del 12 febbraio 2008);
 - g) Piano di Area del Vittorinese e dell'Alta Marca;
 - h) Progetto Strategico del PTRC ai sensi dell'art. 26 della L.R. 11/2004.

ART. 2 – IL PAESAGGIO STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE DEI PALÙ DEL QUARTIER DEL PIAVE

AMBITO DI AZIONE

1. Il Progetto Strategico inerente questo tematismo riguarda l'ambito paesaggistico dei Palù del Quartier del Piave che si estende nei territori comunali di Vidor, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia, compreso nell'ATO n. 3 del PATI.

OBIETTIVI

2. Gli obiettivi del Progetto Strategico sono di:
 - a) rendere adeguati ed efficaci gli interventi di manutenzione agrosilvoambientale, con tutte le implicazioni di natura idraulica che lo accompagnano, anche sotto il profilo delle risorse finanziarie da impegnare;
 - b) mettere in atto le misure previste dal Piano ambientale dei Palù del Quartier del Piave approvato con Deliberazione di Consiglio regionale del 2001 con particolare riferimento a: conservazione e recupero dei manufatti idraulici previo completo censimento con schedatura accompagnata da adeguata documentazione fotografica; conservazione, manutenzione e recupero del sistema delle opere idrauliche connesse con il mulino Zanoni; recupero ambientale dell'area storico-ambientale del castelliere comprendente la pulizia dalla vegetazione infestante, la realizzazione di adeguate opere idrauliche per il sostegno delle sponde e la creazione di un percorso naturalistico; conservazione dei guadi finalizzati alla realizzazione di attraversamenti fluviali lungo i percorsi guidati all'interno dell'area;
 - c) mettere in atto le misure previste dal citato Piano ambientale in materia di fruibilità collettiva di questo patrimonio storico-culturale.
 - d) far ricorso agli strumenti di natura finanziaria attivabili, come il Piano di Sviluppo Rurale, ma anche a forme di coordinamento con gli altri soggetti firmatari dell'Accordo di Copianificazione propedeutico al PATI (Regione e Provincia) al fine di promuovere le attività di manutenzione del territorio e dei campi chiusi anche attraverso i Piani di Gestione previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale per questo tipo di ambiti.

MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

3. Gli strumenti di attuazione degli interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi sono:
 - a) P.I.;
 - b) Piano ambientale dei Palù del Quartier del Piave
 - c) opere pubbliche;
 - d) accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - e) atti di programmazione negoziata ed accordi di programma di cui all'art. 7 della L.R. n. 11/2004;
 - f) compensazioni e crediti edilizi per il mantenimento, la conservazione e la manutenzione agroambientale delle aree ad alto valore ambientale e paesaggistico;
 - g) Intesa Programmatica d'Area delle Terre Alte della Marca Trevigiana ai sensi dell'art. 25 della legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";
 - h) Programma di Sviluppo Locale GAL dell'Alta Marca Trevigiana redatto in base al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2007-2013 - ASSE 4 – LEADER - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e D.G.R. 199 del 12 febbraio 2008).

ART. 3 – L'AMBITO NATURALISTICO E AMBIENTALE DEL PIAVE

AMBITO DI AZIONE

1. Il Progetto Strategico inerente questo tematismo interessa la fascia rivierasca del fiume Piave che si estende nei territori comunali di Vidor, Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia, compresa nell'ATO 2 del PATI

OBIETTIVI

2. Gli obiettivi del Progetto Strategico sono di:
 - a) cogliere, rafforzare e far leva sulle potenzialità che si possono riassumere intorno ai termini del patrimonio soprattutto naturalistico ma anche storico e didattico e della conseguente attrattività per funzioni di escursionismo, turismo legato all'ambiente rurale, tempo libero e sport, e paesaggistico, in analogia a quello collinare ed in modo ad esso complementare, cui riconoscere un ruolo preminente come fattore di sviluppo sostenibile del QdP;
 - b) considerata la particolarità dell'area che è allo stesso tempo ZPS e SIC, far ricorso agli strumenti di natura finanziaria attivabili, come il Piano di Sviluppo Rurale, ma anche a forme di coordinamento con gli altri soggetti firmatari dell'Accordo di Copianificazione propedeutico al PATI (Regione e Provincia) al fine di promuovere i Piani di Gestione previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale per questo tipo di ambiti;
 - c) attivare, sotto il profilo della messa in sicurezza idraulica, interventi idonei ad affrontare fenomeni di particolare entità come l'erosione delle sponde;
 - d) potenziare l'infrastrutturazione per la mobilità ciclo pedonale necessaria alla fruizione di questo bene collettivo da parte di visitatori/escursionisti/turisti, promuovendo in modo sistematico interventi adeguati allo scopo, come il percorso naturalistico attrezzato di Legambiente di Sernaglia d.B., in altri punti, tra i quali spicca l'Isola dei Morti, avendo l'obiettivo di creare un sistema integrato esteso alle altre risorse ambientali dell'area collinare e dei Palù del QdP;
 - e) implementare la previsione del Piano di Area dell'Alta Marca relativa alla "Cittadella dello Sport" a Falzè di Piave;
 - f) definizione di un progetto strategico di valorizzazione dell'asta della "Roggia dei Mulini" in quanto asse lineare storico su cui insistono una serie di edifici a carattere storico (mulini, magli...) e che si denota come importante asse a valenza storico-culturale e paesaggistica.

Il progetto strategico mira a valorizzare l'asse mediante il recupero funzionale di tali edifici speciali, mantenendone la struttura fisica e gli aspetti architettonici caratteristici, per destinazioni d'uso compatibili alla valorizzazione agro-turistica dell'asse stesso.

Il progetto viene attuato mediante la definizione e realizzazione di una serie di politiche e azioni capaci di strutturare in modo unitario l'asse, a carattere intercomunale, legandolo sia ad una dimensione locale (valorizzazione del patrimonio storico presente) sia territoriale (messa in rete delle funzioni e dei luoghi e valorizzazione dei percorsi ciclopedonali insistenti sul territorio, anche con riferimento all'ambito fluviale del fiume Piave).

MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

3. Gli strumenti di attuazione degli interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi sono:
 - a) P.I.;
 - b) opere pubbliche;
 - c) accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - d) atti di programmazione negoziata ed accordi di programma di cui all'art. 7 della L.R. n. 11/2004
 - e) Intesa Programmatica d'Area delle Terre Alte della Marca Trevigiana ai sensi dell'art. 25 della legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";
 - f) Programma di Sviluppo Locale GAL dell'Alta Marca Trevigiana redatto in base al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2007-2013 - ASSE 4 – LEADER - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e D.G.R. 199 del 12 febbraio 2008);
 - g) Piano di Area del Vittorinese e dell'Alta Marca;
 - h) Progetto Strategico del PTRC ai sensi dell'art. 26 della L.R. 11/2004.

2. SISTEMA PRODUTTIVO

ART. 4 – POLI PRODUTTIVI ED AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

AMBITO DI AZIONE

1. Il presente Progetto Strategico tratta della qualificazione e della sostenibilità ambientale dei poli produttivi riconosciuti dal PTCP, confermati dal PATI ed identificati all'interno dell'art. 33 della presenti NT ed ai loro ampliamenti previsti
2. Le indicazioni definite si propongono di sviluppare sinteticamente quanto riportato all'interno del Decreto Bassanini³ (art. 26 del D. Lgs. 112/98)

OBIETTIVI

3. Gli obiettivi del Progetto Strategico sono di:
 - a) Introdurre alcuni indirizzi per la riqualificazione urbanistico – ambientale, l'edilizia e la gestione delle aree produttive esistenti ed alcuni requisiti prestazionali orientati all'ecologia industriale raggiungibili attraverso un miglioramento progressivo nel tempo ed una prevenzione integrata dell'inquinamento;
 - b) Perseguire attraverso gli strumenti di attuazione la sostenibilità ambientale dei poli produttivi esistenti minimizzando gli impatti ambientali ed i rischi per la salute, incentivando l'uso efficiente delle risorse (energetiche, idriche e naturali) e gestendo le interazioni tra ambiente e comunità circostanti;

MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

4. Gli strumenti per l'attuazione degli obiettivi fissati per i poli produttivi sono:
 - a) P.I.;
 - b) P.U.A.;
 - c) piani di settore di livello comunale o superiore;
 - d) accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - e) opere pubbliche;
 - f) atti di programmazione negoziata ed in particolare accordi di programma di cui all'Art. 7 della L.R. n. 11/2004.
5. La sostenibilità economica e quindi le possibili risorse economiche per l'attuazione possono essere ricercate tra le seguenti:
 - a) Perequazione territoriale istituendo un "Fondo di Compensazione Territoriale" in cui far convogliare le risorse derivanti dagli interventi urbanistici ed edilizi attuati (oneri ed ICI). Parte del Fondo è destinabile alla qualificazione degli ambiti produttivi ed all'attività di un soggetto gestore;
 - b) Contributo individuato nel bilancio delle Amministrazioni Comunali qualora il soggetto gestore assumesse, fra i servizi erogati, alcuni di quelli di competenza pubblica (manutenzione verde, delle strade di pertinenza, ecc.) o i comuni concedessero al soggetto gestore l'utilizzo di aree cedute al pubblico dall'operatore privato
 - c) Contributo associativo da parte delle singole aziende individuato da una quota parte dei "risparmi" determinati dall'attività del soggetto gestore
6. Gli attori coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità sono:
 - a) Attori principali (decisori): comuni, associazioni di categoria, aziende coinvolte, provincia
 - b) Attori "ambientali": gestori dei sottoservizi, ARPAV, ULSS,
7. Gli strumenti di attuazione sopra indicati dovranno tener conto delle seguenti indicazioni:
 - a) L'analisi ambientale svolta dai comuni del Quartier del Piave nell'ambito dello studio per la certificazione ambientale EMAS II rappresenta il punto di partenza per lo sviluppo dello strumento di base su cui si

³ Art. 26. D. Lgs 112/98 Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

fonda la programmazione e gestione ambientale di un ambito produttivo. In base alle criticità ed alle esigenze rilevate l'analisi permetterà di orientare le scelte e le azioni da mettere in campo;

- b) I temi e gli obiettivi prestazionali relativi alle componenti ambientali possono essere quelli indicati nelle schede seguenti :

TEMA	OBIETTIVI
SISTEMA SOCIO - ECONOMICO ED INSEDIATIVO	1 Includere destinazioni d'uso, spazi e servizi che assicurino sostenibilità ambientale, qualità sociale e competitività economica
	2 Realizzare una gestione comune delle emergenze e della sicurezza, garantendo gli spazi ed i servizi necessari
	3 Ottimizzare la configurazione delle reti e degli impianti tecnologici e realizzare sistemi avanzati per le telecomunicazioni
TRASPORTI E MOBILITA'	1 Massimizzare la sicurezza stradale ed ottimizzare la circolazione interna all'area mediante un'adeguata configurazione delle aree di sosta, della rete viaria e ciclopedonale ed un'opportuna regolamentazione del traffico
	2 Attuare i necessari presupposti infrastrutturali ed adeguate misure gestionali al fine di realizzare una mobilità sostenibile delle persone e delle merci
ACQUA	1 Garantire la sicurezza idrogeologica dell'area e la qualità ambientale del reticolo idrografico superficiale
	2 Dotare le aree di un opportuno sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento
	3 Ridurre i consumi e differenziare gli approvvigionamenti in funzione degli usi, attraverso l'adozione di sistemi per il riutilizzo dell'acqua meteorica e dei reflui recuperabili
	4 Ridurre lo scarico delle acque reflue attraverso un sistema di smaltimento a reti separate e garantire un sistema di depurazione dei reflui che riduca l'impatto ambientale dei processi depurativi tradizionali
SUOLO E SOTTOSUOLO	1 Preservare i suoli da contaminazioni e sversamenti accidentali
	2 Garantire la protezione da radon e materiali radioattivi
HABITAT E PAESAGGIO	1 Garantire l'armonizzazione dell'intervento con gli elementi del paesaggio naturali ed antropici in cui si inserisce
	2 Contribuire al potenziamento della biodiversità ed alla realizzazione della rete ecologica
	3 Garantire la qualità degli spazi aperti (aree verdi, strade, parcheggi ed aree di pertinenza dei lotti) e dell'edificato in termini di assetto complessivo e scelte realizzative
ARIA	1 Ridurre le emissioni inquinanti ed in particolare delle emissioni di CO ₂ e di altri gas serra
	2 Garantire buone condizioni di qualità dell'aria esterna ed interna agli ambienti di lavoro
ELETTROMAGNETISMO	1 Minimizzare il livello di campi elettrici e magnetici a bassa frequenza generato da impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica
	2 Minimizzare il livello dei campi elettrici e magnetici ad alta frequenza generato dai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi se presenti

TEMA	OBIETTIVI
ENERGIA	1 Differenziare - ridurre l'utilizzo delle fonti non rinnovabili per l'approvvigionamento energetico e massimizzare l'utilizzo delle fonti rinnovabili
	2 Ridurre i consumi di energia primaria per riscaldamento - raffrescamento e garantire il comfort termoigrometrico degli ambienti interni
	3 Ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale ed artificiale negli ambienti interni ai fini del risparmio energetico, del comfort microclimatico e visivo
	4 Perseguire il contenimento dell'inquinamento luminoso nell'illuminazione pubblica e privata
MATERIALI - RIFIUTI	1 Garantire la qualità ambientale e salubrità dei materiali utilizzati
	2 Ridurre i rischi e garantire la sicurezza nella gestione rifiuti
	3 Ridurre la produzione di rifiuti
RUMORE	1 Garantire un buon clima acustico ambientale, esterno ed interno all'area, con particolare attenzione ai ricettori presenti (spazi comuni, munità con permanenza per motivi di lavoro e non)
	2 Garantire un buon clima acustico ambientale all'interno degli edifici con particolare attenzione ai ricettori presenti (spazi comuni, munità con permanenza per motivi di lavoro e non)

- c) Le azioni di riqualificazione e di gestione potranno avere un ordine di priorità, corredate da una fattibilità tecnico – economica e da un piano di monitoraggio;

3. SISTEMA INFRASTRUTTURALE

ART. 5 – CIRCONVALLAZIONE DI VIDOR

AMBITO DI AZIONE

1. Il progetto di circonvallazione del centro di Vidor, a sud dell'abitato e prospiciente il fiume Piave, è inteso a risolvere uno dei punti più critici della viabilità del Quartier del Piave costituito dalla strozzatura che obbliga la SP 34 all'attraversamento del centro di Vidor.

OBIETTIVI

2. Gli obiettivi del Progetto Strategico sono di:
 - a) consentire la soluzione del problema dell'attuale attraversamento del centro abitato di Vidor;
 - b) costituire un progetto specifico per interventi prioritari ai sensi del PTCP della Provincia di Treviso;
 - c) costituire una forma di accordo finalizzato a progetti condivisi con la Provincia ed i Comuni limitrofi;
 - d) conservare la permeabilità ecologica lungo il corridoio ecologico del fiume Piave;
 - e) conseguire altresì la riqualificazione degli habitat esistenti;
 - f) verificare la compatibilità ambientale al fine di individuare adeguate opere di mitigazione e/o mitigazione.

MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

3. Gli strumenti per l'attuazione della circonvallazione sono:
 - a) opere pubbliche;
 - b) atti di programmazione negoziata ed in particolare accordi di programma di cui all'Art. 7 della L.R. n. 11/2004 con la Provincia di Treviso.

ART. 6 – COLLEGAMENTO PIP FARRA DI SOLIGO, ZONA INDUSTRIALE DI PIEVE DI SOLIGO, S.P. 34

AMBITO DI AZIONE

1. Il progetto strategico riguarda il collegamento stradale tra i PIP Farra di Soligo e Col S. Martino in Comune di Farra di Soligo, con la Zona Industriale di Pieve di Soligo e la viabilità provinciale principale.

OBIETTIVI

2. Gli obiettivi del Progetto Strategico sono di:
 - a) miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale, di fluidificazione del traffico soprattutto pesante, di eliminazione dei transiti attuali di mezzi pesanti nei centri urbani e di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale;
 - b) costituire un progetto specifico per interventi prioritari ai sensi del PTCP della Provincia di Treviso;
 - c) costituire una forma di accordo finalizzato a progetti condivisi con la Provincia ed i Comuni limitrofi;
 - d) conservare la permeabilità ecologica lungo il corridoio ecologico secondario;
 - e) verificare la compatibilità ambientale al fine di individuare adeguate opere di mitigazione e/o mitigazione.

MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

3. Gli strumenti per l'attuazione della circonvallazione sono:
 - a) opere pubbliche;
 - b) atti di programmazione negoziata ed in particolare accordi di programma di cui all'Art. 7 della L.R. n. 11/2004 con la Provincia di Treviso.

ART. 7 – MOBILITÀ CICLO-PEDONALE E FRUIBILITÀ DEL TERRITORIO

AMBITO DI AZIONE

1. Il presente Progetto Strategico tratta della mobilità ciclo - pedonale dell'intero territorio compreso nel PATI.
2. La rete ciclabile esistente è costituita da pochi assi dotati di una buona continuità e in alcuni casi anche di un'efficace realizzazione. Il sistema oltre ad essere scarso come quantità presenta dei grossi salti che non garantiscono tracciati continui e sicuri, perché in molti casi i percorsi finiscono proprio dove il traffico diventa più intenso e gli spazi più ridotti.
3. Il progetto strategico introduce gli aspetti fondamentali della rete ciclabile distinguendola in esistente, in fase di costruzione e programmata.

OBIETTIVI

4. Gli obiettivi del Progetto Strategico sono di:
 - a) attivare mobilità ciclabile e non solamente realizzare percorsi;
 - b) aumentare la mobilità in bicicletta dagli attuali 3-5 % italiano al 15-25 % europeo offrendo al ciclista situazioni sicure, protette e confortevoli;
 - c) applicare la regola che fino a 400 m si va a piedi, fino a 2 km in bici, oltre con altri mezzi, meglio collettivi;
 - d) riqualificare la vita della gente e l'immagine armoniosa e ad alta socialità dello spazio urbano;
 - e) dare autonomia ed indipendenza agli utenti deboli della strada.

MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

5. Gli strumenti per l'attuazione degli obiettivi fissati per la mobilità ciclopedonale sono:
 - a) P.I.;
 - b) P.U.A.;
 - c) piani di settore di livello comunale o superiore;
 - d) accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - e) opere pubbliche;
 - f) atti di programmazione negoziata ed in particolare accordi di programma di cui all'Art. 7 della L.R. n. 11/2004.
6. Gli strumenti di attuazione sopra indicati dovranno tener conto che le tipologie di soluzioni possibili sono diverse:
 - a) Separazione.
 - b) Sedi proprie per le biciclette, separate da cordoli, oppure a quota marciapiede, monodirezionali o bidirezionali, obbligatorie in affiancamento alle strade di scorrimento.
 - c) Integrazione.
 - d) Promiscuità tra le biciclette e gli altri veicoli, cercando comunque condizioni di sicurezza, si attua dove pur essendoci forte domanda non c'è spazio per la separazione o dove la domanda non è talmente forte da giustificare la separazione.
 - e) Moderazione del traffico.
 - f) Interventi puntuali all'assetto stradale finalizzati a trasformare l'immagine della strada affinché l'automobilista modifichi automaticamente ed inconsciamente il suo modo di guidare.
7. L'attuazione degli interventi dovrà tener conto del rapporto con le strade alle quali si affianca distinguendo se la tratta ciclabile in esame è, oppure dovrà essere, separata in mono o bidirezionale, oppure integrata in sede con gli autoveicoli, oppure in ambito di moderazione del traffico all'interno di un'isola ambientale. La proposta di interventi nuovi o di miglioramento dell'esistente, dovrà essere organizzata secondo un principio di rete ciclabile articolata gerarchicamente (centro storico, sistema periferia – centro, sistema dei quartieri e sistema extraurbano), con soluzioni differenziate (di separazione, integrazione o moderazione del traffico a seconda della classificazione ufficiale e della situazione reale della strada interessata), proposte secondo uno schema prioritario di realizzazione e accompagnato da una stima sommaria degli interventi.

ART. 8 – PERCORSO "ROGGIA DEI MULINI"

AMBITO DI AZIONE

1. Il presente Progetto Strategico tratta la definizione di un progetto di valorizzazione dell'asta della "Roggia dei Mulini" inserita all'interno dei territori comunali di Sernaglia della Battaglia e Moriago della Battaglia e Vidor.
2. Il percorso della "Roggia dei Mulini" si presenta e caratterizza come asse lineare storico su cui insistono una serie di edifici a carattere storico (mulini, magli...) e che si denota come importante asse a valenza storico-culturale e paesaggistica.

OBIETTIVI

3. Gli obiettivi del Progetto Strategico sono di:
 - a) la valorizzazione dell'asta mediante un recupero funzionale degli edifici speciali per destinazioni d'uso compatibili alla valorizzazione agro-turistica del percorso stesso;
 - b) la valorizzazione dell'asta mediante il mantenimento degli aspetti architettonici tipici degli edifici speciali considerati;
 - c) la valorizzazione dell'asta mediante la progettazione di aree attrezzate a servizio dell'usufruzione ciclopeditone della stessa;
 - d) la valorizzazione dei coni visuali e le peculiarità paesaggistiche e naturalistiche riferite al fiume Piave;
 - e) la valorizzazione della continuità di percorsi ciclopeditoni;
 - f) la messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico e idraulico del territorio;
 - g) la "manutenzione" e la qualificazione del territorio agricolo inerente l'ambito di attuazione.

MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

4. Gli strumenti per l'attuazione degli obiettivi fissati sono:
 - a) P.I.;
 - b) P.U.A.;
 - c) piani di settore di livello comunale o superiore;
 - d) accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - e) opere pubbliche;
 - f) atti di programmazione negoziata ed in particolare accordi di programma di cui all'Art. 7 della L.R. n. 11/2004;
 - g) politiche e progetti di natura comunitaria.
5. Il progetto viene attuato mediante la definizione e realizzazione di una serie di politiche e azioni capaci di strutturare in modo unitario l'asse, a carattere intercomunale e multidisciplinare, legandolo sia ad una dimensione locale (valorizzazione del patrimonio storico presente) sia territoriale (messa in rete delle funzioni e dei luoghi e valorizzazione dei percorsi ciclopeditoni insistenti sul territorio, anche con riferimento all'ambito fluviale del fiume Piave).

ALLEGATO C: SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

ART. 9 – SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIO E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992)
2. Direttiva Habitat 92/43/CEE.
3. D.P.R. n. 357 del 08.09.1997.
4. D.P.R. n. 120 del 120.03.2003.
5. D.M. del 03.04.2000.
6. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13 comma 1 lett. d)
7. D.P.G.R. del 18 maggio 2005, n. 241 e s.m.i.
8. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

9. Tavola n. 07.01, "Vincoli e Pianificazione territoriale". SIC IT3240015 Palù del Quartiere del Piave, SIC IT3240023 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrizia, ZPS IT3240030 Grave del Piave, SIC IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano.

CONTENUTI E FINALITÀ

10. Il P.I. provvederà, sulla base dei provvedimenti normativi e programmatori comunitari, nazionali e regionali, a porre norme di tutela e valorizzazione dei Siti di Importanza Comunitaria, della Zona di Protezione Speciale e delle zone di influenza limitrofe con particolare riferimento a:
 - a) mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di cui alla Direttiva 92/43/CE;
 - b) mantenimento di produzioni agricole tradizionali e a basso impatto ambientale;
 - c) individuazione dei fattori di incidenza che possono alterare negativamente l'habitat oggetto di tutela.
11. Il PATI QdP assume e fa propri gli obiettivi di conservazione inerenti le componenti biotiche delle aree SIC e ZPS. In particolare:
 - a) la tutela di:
 - avifauna nidificante, svernata e migratrice legata agli ambienti umidi dei prati umidi e dei boschi igrofili: ardeidi, anatidi, galliformi, rapaci;
 - avifauna legata al paesaggio agrario tradizionale;
 - rana latastei, Triturus carnifex, Lethenteron zanandrea;
 - ambienti umidi e dei corsi d'acqua e aree contermini, miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale;
 - b) la conservazione di:
 - prati e dei prati-pascolo mediante il rinnovo della vegetazione erbacea e la riduzione della vegetazione arbustiva;
 - habitat prioritario 91E0* (habitat prioritario) "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Podion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)";
 - habitat 6410 "Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)".
 - paesaggio agrario tradizionale e dei suoi elementi più tipici;
 - c) la conservazione, il miglioramento o ripristino dei prati umidi e la regolamentazione delle attività antropiche;
 - d) la riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli;
 - e) il miglioramento e la creazione di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate all'interno del sito;
 - f) la diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione o di attività antropiche diverse.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

12. In sede di pianificazione comunale si valuterà la possibile realizzazione, con riferimento all'art. 27 della LR 40/1984 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali", di un Parco di interesse comunale nell'ambito dei Palù del Quartier del Piave, al fine di assolvere le funzioni di tutela dell'ambiente naturale e al fine di assicurarne la conservazione e la valorizzazione e altresì al fine di rendere possibile l'uso sociale dei beni e del paesaggio

13. Nell'ambito ed in prossimità dei Siti di Importanza Comunitaria e della Zona di Protezione Speciale, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva Valutazione di Incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 3173 del 10 Ottobre 2006.

SIC IT3240015

Tutela e trasformazioni dell'habitat 6410 "Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinia caerulea*)"

14. È vietato:
- realizzare sfalci nei periodi di nidificazione dell'avifauna, con obbligo di sfalcio regolare tardivo e asportazione della biomassa di risulta. Sono ammessi incentivi per il mantenimento delle pratiche agricole tradizionali.
 - operare con sistemi di drenaggio nella zona occupata dalle praterie a Molinia. Va assicurato il monitoraggio e la regolazione del livello delle acque, con interventi periodici su eventuali dreni e fossi di scolo, mantenendo i canali di scolo con bassa profondità (fino a 30 cm) e verificando adeguatamente gli interventi che possono modificare i livelli della falda o diminuirne localmente gli influssi.
 - realizzare nuovi impianti selvicolturali.

Tutela e trasformazioni dell'habitat 6430 "Bordure pianiziali, montane e alpine di megaforie igrofile"

15. È vietato:
- realizzare interventi di bonifica e drenaggio, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. Va assicurato il monitoraggio ed contenimento delle specie alloctone della flora erbacea.

Tutela e trasformazioni dell'habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)"

16. È vietato:
- trasformare l'habitat in pascolo intensivo o altre tipologie agricole intensive. Va assicurato il mantenimento di una struttura adatta per la fauna attraverso l'adozione di pratiche tradizionali di sfalcio delle praterie conservando la struttura a mosaico di settori sfalciati e non sfalciati. L'attività di sfalcio va regolamentata in funzione delle specie di fauna da proteggere (con priorità alle esigenze di *Crex crex*), privilegiando lo sfalcio tardivo. Va limitato l'apporto di fertilizzanti.

Tutela e trasformazioni dell'habitat 91E0 "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Podion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)" – Habitat prioritario

17. È vietato:
- realizzare attività di drenaggio con diretta influenza sull'habitat. Sono ammessi l'utilizzazione unicamente delle porzioni di habitat non raggiunte dalle piene e meno vincolate alla falda e solo a fronte di un progetto speciale di taglio, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 4808/97 e attenendosi alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale di cui alla D.C.R. 51/2003.
 - il taglio degli esemplari arborei maturi o senescenti, fatte salve le esigenze legate alla riduzione del rischio idraulico;
 - la riduzione, modificazione o alterazione dell'habitat prioritario. Sono ammessi ed incentivati gli interventi che favoriscono la ricostituzione dell'habitat in aree dove questo è assente o molto degradato mediante riquilibratura e ampliamento delle porzioni esistenti e riduzione della frammentazione.

Tutela di *Rana latastei* e *Triturus carnifex*

18. È vietato:
- svolgere attività di raccolta. Sono ammesse ed incentivate le attività di controllo e riduzione della pressione dei predatori e le attività di ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all'alimentazione.
19. Va intensificata la vigilanza nei periodi in cui la specie è attiva e presenta maggiori criticità.
20. Va garantito il passaggio sicuro degli anfibi, anche mediante la realizzazione di idonei manufatti.

Tutela di *Lethenteron zanandreae*:

21. È vietato:
- pescare.
 - effettuare immissioni per la pesca sportiva nelle aree ove queste comportano danno alla specie. Sono tutelati i tratti dei corsi d'acqua dove sono ubicate le più importanti aree di frega.

SIC IT3240023

22. È vietato:

- a) effettuare immissioni per pesca sportiva nei tratti fluviali con presenza di specie di interesse conservazionistico minacciate dalle specie immesse;
 - b) effettuare la raccolta di *Rana latastei* e *Triturus carnifex*;
 - c) effettuare immissione di *Barbus barbus*;
 - d) realizzare opere (dighe, sbarramenti o altro) potenzialmente in grado di creare impedimenti definitivi al passaggio della fauna ittica;
 - e) canalizzare i corsi d'acqua e tombare la rete idrografica minore, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico;
 - f) escavare nelle aree di pertinenza fluviale interessate da vegetazione ripariale erbacea, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico.
23. Sono ammesse ed incentivate attività di controllo del disturbo nei siti di nidificazione e alimentazione degli ardeidi e dei limicoli, e favoriti gli interventi volti al mantenimento dei siti per la nidificazione. nelle aree agricole:
- a) le tecniche di agricoltura biologica, secondo le norme previste dal Regolamento (CE) n. 2092/91 e successive modifiche;
 - b) gli interventi di messa a dimora di nuovi impianti di fasce tampone monofilare, di siepi monofilare, di boschetti e gli interventi di cura e miglioramento delle formazioni esistenti;
 - c) la realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna selvatica;
 - d) la creazione di strutture per l'osservazione della fauna selvatica che non arrechino disturbo alle specie presenti.
24. Va intensificata la vigilanza nei periodi in cui le specie svernanti sono in loco.
25. È previsto il mantenimento di profondità diversificate nelle aree umide, idonee al permanere del geosigmeto esistente e della fauna associata, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico.